SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma Anno 135° — Numero 196

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 23 agosto 1994** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La Gazzetta Ufficiale, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 120

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenchi delle società autorizzate, al 30 giugno 1994, alla produzione e all'importazione di prodotti farmaceutici.

94A5512

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 1994, n. 509.

Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 marzo 1994;

Acquisito il parere delle commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 giugno 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Enti privatizzati

1. Gli enti di cui all'elenco *A* allegato al presente decreto legislativo sono trasformati, a decorrere dal 1° gennaio 1995, in associazioni o in fondazioni con deliberazione dei competenti organi di ciascuno di essi, adottata a maggioranza qualificata dei due terzi dei propri componenti, a condizione che non usufruiscano di finanziamenti pubblici o altri ausili pubblici di carattere finanziario.

2. Gli enti trasformati continuano a sussistere come enti senza scopo di lucro e assumono la personalità giuridica di diritto privato, ai sensi degli articoli 12 e seguenti del codice civile e secondo le disposizioni di cui al presente decreto, rimanendo titolari di tutti i rapporti attivi e passivi dei corrispondenti enti previdenziali e dei rispettivi patrimoni. Gli atti di trasformazione e tutte le operazioni connesse sono esenti da imposte e tasse.

3. Gli enti trasformati continuano a svolgere le attività previdenziali e assistenziali in atto riconosciute a favore delle categorie di lavoratori e professionisti per le quali sono stati originariamente istituiti, ferma restando la obbligatorietà della iscrizione e della contribuzione. Agli enti stessi non sono consentiti finanziamenti pubblici diretti o indiretti, con esclusione di quelli connessi con gli sgravi e la fiscalizzazione degli oneri sociali.

4. Contestualmente alla deliberazione di cui al comma 1, gli enti adottano lo statuto ed il regolamento, che debbono essere approvati ai sensi dell'art. 3, comma 2, ed ispirarsi ai seguenti criteri:

a) trasparenza nei rapporti con gli iscritti e composizione degli organi collegiali, fermi restando i vigenti criteri di composizione degli organi stessi, così come previsti dagli attuali ordinamenti;

b) determinazione dei requisiti per l'esercizio dell'attività istituzionale, con particolare riferimento all'onorabilità e professionalità dei componenti degli organi collegiali e, comunque, dei responsabili dell'associazione o fondazione. Tale professionalità è considerata esistente qualora essa costituisca un dato caratterizzante l'attività professionale della categoria interessata;

c) previsione di una riserva legale, al fine di assicurare la continuità nell'erogazione delle prestazioni, in misura non inferiore a cinque annualità dell'importo delle pensioni in essere. Ferme restando le riserve tecniche esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, all'eventuale adeguamento di esse si provvede, nella fase di prima applicazione, mediante accantonamenti pari ad una annualità per ogni biennio.

Art. 2.

Gestione

1. Le associazioni o le fondazioni hanno autonomia gestionale, organizzativa e contabile nel rispetto dei principi stabiliti dal presente articolo nei limiti fissati dalle disposizioni del presente decreto in relazione alla natura pubblica dell'attività svolta.

2. La gestione economico-finanziaria deve assicurare l'equilibrio di bilancio mediante l'adozione di provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico da redigersi con periodicità almeno triennale.

3. I rendiconti annuali delle associazioni o fondazioni di cui all'art. 1 sono sottoposti a revisione contabile indipendente e a certificazione da parte dei soggetti in possesso dei requisiti per l'iscrizione al registro di cui all'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

4. In caso di disavanzo economico-finanziario, rilevato dai rendiconti annuali e confermato anche dal bilancio tecnico di cui al comma 2, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri di cui all'art. 3, comma 1, si provvede alla nomina di un commissario straordinario, il quale adotta i provvedimenti necessari per il riequilibrio della gestione. Sino al ristabilimento dell'equilibrio finanziario sono sospesi tutti i poteri degli organi di amministrazione delle associazioni e delle fondazioni.

5. In caso di persistenza dello stato di disavanzo economico e finanziario dopo tre anni dalla nomina del commissario, ed accertata l'impossibilità da parte dello

stesso di poter provvedere al riequilibrio finanziario dell'associazione o della fondazione, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri di cui all'art. 3, comma 1, è nominato un commissario liquidatore al quale sono attribuiti i poteri previsti dalle vigenti norme in materia di liquidazione coatta, in quanto applicabili.

6. Nel caso in cui gli organi di amministrazione e di rappresentanza si rendessero responsabili di gravi violazioni di legge afferenti la corretta gestione dell'associazione o della fondazione, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri di cui all'art. 3, comma 1, nomina un commissario straordinario con il compito di salvaguardare la corretta gestione dell'ente e, entro sei mesi dalla sua nomina, avvia e conclude la procedura per rieleggere gli amministratori dell'ente stesso, così come previsto dallo statuto.

Art. 3.

Vigilanza

1. La vigilanza sulle associazioni o fondazioni di cui all'art. 1 è esercitata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dal Ministero del tesoro, nonché dagli altri Ministeri rispettivamente competenti ad esercitare la vigilanza per gli enti trasformati ai sensi dell'art. 1, comma 1. Nei collegi dei sindaci deve essere assicurata la presenza di rappresentanti delle predette Amministrazioni.

2. Nell'esercizio della vigilanza il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministeri di cui al comma 1, approva i seguenti atti:

a) lo statuto e i regolamenti, nonché le relative integrazioni o modificazioni;

b) le delibere in materia di contributi e prestazioni, sempre che la relativa potestà sia prevista dai singoli ordinamenti vigenti. Per le forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria le delibere sono adottate sulla base delle determinazioni definite dalla contrattazione collettiva nazionale.

3. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di intesa con i Ministeri di cui al comma 1, può formulare motivati rilievi su: i bilanci preventivi e i conti consuntivi; le note di variazione al bilancio di previsione; i criteri di individuazione e di ripartizione del rischio nella scelta degli investimenti così come sono indicati in ogni bilancio preventivo; le delibere contenenti criteri direttivi generali. Nel formulare tali rilievi il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con i Ministeri di cui al comma 1, rinvia gli atti al nuovo esame da parte degli organi di amministrazione per riceverne una motivata decisione definitiva. I suddetti rilievi devono essere formulati per i bilanci consuntivi entro sessanta giorni dalla data di ricezione e entro trenta giorni dalla data di ricezione, per tutti gli altri atti di cui al presente comma. Trascorsi detti termini ogni atto relativo diventa esecutivo.

4. All'atto della trasformazione in associazione o fondazione dell'ente privatizzato, continuerà ad operare la disciplina della contribuzione previdenziale prevista in materia dai singoli ordinamenti.

5. La Corte dei conti esercita il controllo generale sulla gestione delle assicurazioni obbligatorie, per assicurare la legalità e l'efficacia, e riferisce annualmente al Parlamento.

Art. 4.

Albo

1. È istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale l'albo delle associazioni e delle fondazioni che gestiscono attività di previdenza ed assistenza. Nell'albo sono iscritte di diritto le associazioni e le fondazioni di cui all'art. 1, comma 1.

2. Entro un anno dall'avvenuta trasformazione prevista dall'art. 1, i lavoratori già iscritti agli istituti, tra quelli di cui all'allegato *A*, gestori di forme assicurative in regime sostitutivo dell'assicurazione generale obbligatoria, possono optare per l'iscrizione a detta assicurazione, con facoltà di trasferimento della posizione assicurativa maturata presso gli istituti di provenienza.

Art. 5.

Personale

1. Entro tre mesi dall'avvenuta trasformazione prevista dall'art. 1, il personale degli enti di cui all'elenco *A* può optare per la permanenza nel pubblico impiego. Ad esso si applicano le norme della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

2. Fino alla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro, al personale delle associazioni e fondazioni si applica il trattamento economico e giuridico vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

3. Continuano ad essere attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative a questioni attinenti al periodo di lavoro svoltosi anteriormente alla data di trasformazione dell'ente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MASTELLA, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

DINI, *Ministro del tesoro*

URBANI, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* BIONDI

ELENCO *A*

ENTI GESTORI DI FORME DI PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIE DA TRASFORMARE IN PERSONE GIURIDICHE PRIVATE.

Cassa nazionale di previdenza e assistenza avvocati e procuratori legali

Cassa di previdenza tra dottori commercialisti.

Cassa nazionale previdenza e assistenza geometri.

Cassa nazionale previdenza e assistenza ingegneri e architetti liberi professionisti.

Cassa nazionale del notariato.

Cassa nazionale previdenza e assistenza ragionieri e periti commerciali.

Ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti di commercio (ENASARCO).

Ente nazionale di previdenza e assistenza consulenti del lavoro (ENPACL).

Ente nazionale di previdenza e assistenza medici (ENPAM).

Ente nazionale di previdenza e assistenza farmacisti (ENPAF).

Ente nazionale di previdenza e assistenza veterinari (ENPAV).

Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli impiegati dell'agricoltura (ENPAIA).

Fondo di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e agenzie marittime.

Istituto nazionale di previdenza dirigenti aziende industriali (INPDAI).

Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI).

Opera nazionale assistenza orfani sanitari italiani (ONAOSI).

NOTE

AVVERTENZA.

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per soggetti definiti.

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Il comma 32 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica): prevede che «Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a riordinare o sopprimere enti pubblici di previdenza e assistenza».

Nota all'art. 1.

— Gli articoli 12 e seguenti del codice civile così recitano:

«Art. 12 *(Persone giuridiche private)*. — Le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento concesso con decreto del Presidente della Repubblica.

Per determinate categorie di enti che esercitano la loro attività nell'ambito della provincia, il Governo può delegare ai prefetti la facoltà di riconoscerli con loro decreto.

Art. 13 *(Società)*. — Le società sono regolate dalle disposizioni contenute nel libro V.

Art. 14 *(Atto costitutivo)*. — Le associazioni e le fondazioni devono essere costituite con atto pubblico.

La fondazione può essere disposta anche con testamento.

Art. 15 *(Revoca dell'atto costitutivo della fondazione)*. — L'atto di fondazione può essere revocato dal fondatore fino a quando non sia intervenuto il riconoscimento, ovvero il fondatore non abbia fatto iniziare l'attività dell'opera da lui disposta.

La facoltà di revoca non si trasmette agli eredi.

Art. 16 *(Atto costitutivo e statuto. Modificazioni)*. — L'atto costitutivo e lo statuto devono contenere la denominazione dell'ente, l'indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede, nonché le norme sull'ordinamento e sulla amministrazione. Devono anche determinare, quando trattasi di associazioni, i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione; e, quando trattasi di fondazioni, i criteri e le modalità di erogazione delle rendite.

L'atto costitutivo e lo statuto possono inoltre contenere le norme relative alla estinzione dell'ente e alla devoluzione del patrimonio, e, per le fondazioni, anche quelle relative alla loro trasformazione.

Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto devono essere approvate dall'autorità governativa nelle forme indicate nell'art. 12.

Art. 17 *(Acquisto di immobili e accettazione di donazioni, eredità e legati)*. — La persona giuridica non può acquistare beni immobili, né accettare donazioni o eredità, né conseguire legati senza l'autorizzazione governativa.

Senza questa autorizzazione, l'acquisto e l'accettazione non hanno effetto.

Art. 18 *(Responsabilità degli amministratori)*. — Gli amministratori sono responsabili verso l'ente secondo le norme del mandato. È però esente da responsabilità quello degli amministratori il quale non abbia partecipato all'atto che ha causato il danno, salvo il caso in cui, essendo a cognizione che l'atto si stava per compiere, egli non abbia fatto constare del proprio dissenso.

Art. 19 *(Limitazioni del potere di rappresentanza)*. — Le limitazioni del potere di rappresentanza, che non risultano dal registro indicato nell'art. 33, non possono essere opposte ai terzi, salvo che si provi che essi ne erano a conoscenza.

Art. 20 *(Convocazione dell'assemblea delle associazioni)*. — L'assemblea delle associazioni deve essere convocata dagli amministratori una volta l'anno per l'approvazione del bilancio.

L'assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

I quest'ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal presidente del tribunale.

Art. 21 *(Deliberazioni dell'assemblea)*. — Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'atto costitutivo o lo statuto, se in essi non è altrimenti disposto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 22 *(Azioni di responsabilità contro gli amministratori)*. — Le azioni di responsabilità contro gli amministratori delle associazioni per fatti da loro compiuti sono deliberate dall'assemblea e sono esercitate dai nuovi amministratori o dai liquidatori.

Art 23 *(Annullamento e sospensione delle deliberazioni)*. — Le deliberazioni dell'assemblea contrarie alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto possono essere annullate su istanza degli organi dell'ente, di qualunque associato o del pubblico ministero.

L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima.

Il presidente del tribunale o il giudice istruttore, sentiti gli amministratori dell'associazione, può sospendere, su istanza di colui che ha proposto l'impugnazione, la esecuzione della deliberazione impugnata, quando sussistono gravi motivi. Il decreto di sospensione deve essere motivato ed è notificato agli amministratori.

L'esecuzione delle deliberazioni contrarie all'ordine pubblico o al buon costume può essere sospesa anche dall'autorità governativa.

Art. 24 *(Recesso ed esclusione degli associati)*. — La qualità di associato non è trasmissibile, salvo che la trasmissione sia consentita dall'atto costitutivo o dallo statuto.

L'associato può sempre recedere dall'associazione se non ha assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.

L'esclusione d'un associato non può essere deliberata dall'assemblea che per gravi motivi; l'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.

Gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Art. 25 *(Controllo sull'amministrazione delle fondazioni)*. — L'autorità governativa esercita il controllo e la vigilanza sull'amministrazione delle fondazioni; provvede alla nomina e alla sostituzione degli amministratori o dei rappresentanti quando le disposizioni contenute nell'atto di fondazione non possono attuarsi; annulla, sentiti gli amministratori, con provvedimento definitivo, le deliberazioni contrarie a norme imperative, all'atto di fondazione, all'ordine pubblico o al buon costume; può sciogliere l'amministrazione e nominare un commissario straordinario, qualora gli amministratori non agiscano in conformità dello statuto e dello scopo della fondazione o della legge.

L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima.

Le azioni contro gli amministratori per fatti riguardanti la loro responsabilità devono essere autorizzate dall'autorità governativa e sono esercitate dal commissario straordinario, dai liquidatori o dai nuovi amministratori.

Art. 26 *(Coordinamento di attività e unificazione di amministrazione)*. — L'autorità governativa può disporre il coordinamento delle attività di più fondazioni ovvero l'unificazione della loro amministrazione, rispettando, per quanto è possibile, la volontà del fondatore.

Art. 27 *(Estinzione della persona giuridica)*. — Oltre che per le cause previste nell'atto costitutivo e nello statuto, la persona giuridica si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile.

Le associazioni si estinguono inoltre quando tutti gli associati sono venuti a mancare.

L'estinzione è dichiarata dall'autorità governativa, su istanza di qualunque interessato o anche d'ufficio.

Art. 28 *(Trasformazione delle fondazioni)*. — Quando lo scopo è esaurito o divenuto impossibile o di scarsa utilità, o il patrimonio è divenuto insufficiente, l'autorità governativa, anziché dichiarare estinta la fondazione, può provvedere alla sua trasformazione, allontanandosi il meno possibile dalla volontà del fondatore.

La trasformazione non è ammessa quando i fatti che vi darebbero luogo sono considerati nell'atto di fondazione come causa di estinzione della persona giuridica e di devoluzione dei beni a terze persone.

Le disposizioni del primo comma di questo articolo e dell'art. 26 non si applicano alle fondazioni destinate a vantaggio soltanto di una o più famiglie determinate.

Art. 29 *(Divieto di nuove operazioni)*. — Gli amministratori non possono compiere nuove operazioni, appena è stato loro comunicato il provvedimento che dichiara l'estinzione della persona giuridica o il provvedimento con cui l'autorità, a norma di legge, ha ordinato lo scioglimento dell'associazione, o appena è stata adottata dall'assemblea la deliberazione di scioglimento dell'associazione medesima. Qualora trasgrediscano a questo divieto, assumono responsabilità personale e solidale.

Art. 30 *(Liquidazione)*. — Dichiarata l'estinzione della persona giuridica o disposto lo scioglimento dell'associazione, si procede alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di attuazione del codice.

Art. 31 *(Devoluzione dei beni)*. — I beni della persona giuridica, che restano dopo esaurita la liquidazione, sono devoluti in conformità dell'atto costitutivo o dello statuto.

Qualora questi non dispongano, se trattasi di fondazione, provvede l'autorità governativa, attribuendo i beni ad altri enti che hanno fini analoghi; se trattasi di associazione, si osservano le deliberazioni dell'assemblea che ha stabilito lo scioglimento e, quando anche queste mancano, provvede nello stesso modo l'autorità governativa.

I creditori che durante la liquidazione non hanno fatto valere il loro credito possono chiedere il pagamento a coloro ai quali i beni sono stati devoluti, entro l'anno della chiusura della liquidazione, in proporzione e nei limiti di ciò che hanno ricevuto.

Art. 32 *(Devoluzione dei beni con destinazione particolare)*. — Nel caso di trasformazione o di scioglimento di un ente, al quale sono stati donati o lasciati beni con destinazione a scopo diverso da quello proprio dell'ente, l'autorità governativa devolve tali beni, con lo stesso onere, ad altre persone giuridiche che hanno fini analoghi.

Art. 33 *(Registrazione delle persone giuridiche)*. — In ogni provincia è istituito un pubblico registro delle persone giuridiche.

Nel registro devono indicarsi la data dell'atto costitutivo e quella del decreto di riconoscimento, la denominazione, lo scopo, il patrimonio, la durata, qualora sia stata determinata, la sede della persona giuridica e il cognome e il nome degli amministratori con la menzione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza.

La registrazione può essere disposta anche d'ufficio.

Gli amministratori di un'associazione o di una fondazione non registrata, benché riconosciuta, rispondono personalmente e solidalmente, insieme con la persona giuridica, delle obbligazioni assunte.

Art. 34 *(Registrazione di atti)*. — Nel registro devono iscriversi anche le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, dopo che sono state approvate dall'autorità governativa, il trasferimento della sede e l'istituzione di sedi secondarie, la sostituzione degli amministratori con indicazione di quelli ai quali spetta la rappresentanza, le deliberazioni di scioglimento, i provvedimenti che ordinano lo scioglimento o dichiarano l'estinzione, il cognome e il nome dei liquidatori.

Se l'iscrizione non ha avuto luogo, i fatti indicati non possono essere opposti ai terzi, a meno che si provi che questi ne erano a conoscenza.

Art. 35 *(Disposizione penale)*. — Gli amministratori e i liquidatori che non richiedono le iscrizioni prescritte dagli articoli 33 e 34, nel termine e secondo le modalità stabiliti dalle norme di attuazione del codice, sono puniti con l'ammenda da L. 4.000 a L. 200.000.

Art. 36 *(Ordinamento e amministrazione delle associazioni non riconosciute)*. — L'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche sono regolati dagli accordi degli associati.

Le dette associazioni possono stare in giudizio nella persona di coloro ai quali, secondo questi accordi, è conferita la presidenza o la direzione.

Art. 37 *(Fondo comune).* — I contributi degli associati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo comune dell'associazione. Finché questa dura, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretendere la quota in caso di recesso

Art. 38 *(Obbligazioni)* — Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

Art. 39 *(Comitati).* — I comitati di soccorso o di beneficenza e i comitati promotori di opere pubbliche, monumenti, esposizioni, mostre, festeggiamenti e simili sono regolati dalle disposizioni seguenti, salvo quanto è stabilito nelle leggi speciali.

Art 40 *(Responsabilità degli organizzatori).* — Gli organizzatori e coloro che assumono la gestione dei fondi raccolti sono responsabili personalmente e solidalmente della conservazione dei fondi e della loro destinazione allo scopo annunziato.

Art 41 *(Responsabilità dei componenti. Rappresentanza in giudizio)* — Qualora il comitato non abbia ottenuto la personalità giuridica, i suoi componenti rispondono personalmente e solidalmente delle obbligazioni assunte. I sottoscrittori sono tenuti soltanto a effettuare le oblazioni promesse.

Il comitato può stare in giudizio nella persona del presidente

Art. 42 *(Diversa destinazione dei fondi).* — Qualora i fondi raccolti siano insufficienti allo scopo, o questo non sia più attuabile, o, raggiunto lo scopo, si abbia un residuo di fondi, l'autorità governativa stabilisce la devoluzione dei beni, se questa non è stata disciplinata al momento della costituzione».

Nota all'art 2

— Il testo dell'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili), è il seguente:

«Art. 1 *(Registro dei revisori contabili).* — 1. È istituito presso il Ministero di grazia e giustizia il registro dei revisori contabili.

2. L'iscrizione nel registro dà diritto all'uso del titolo di revisore contabile».

Note all'art 5

— La legge 24 dicembre 1993, n. 537, reca: «Interventi correttivi di finanza pubblica»

— Il testo aggiornato del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 34 del 24 febbraio 1994.

94G0550

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 28 luglio 1994.

Dotazione di mezzi di salvataggio e di posti a sedere per le navi classificate unità veloci.

IL DIRIGENTE SUPERIORE DIRETTORE DELLA DIVISIONE SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto ministeriale 23 febbraio 1994;

Visto il regolamento di sicurezza approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, in vigore dal 21 aprile 1992;

Considerata la necessità di integrare le disposizioni di tipo logistico per le unità veloci non disciplinate dal citato regolamento di sicurezza, intendendo per queste ultime oltre a quelle già previste (aliscafi e aeroscafi) anche i catamarani e qualsiasi altra nave che dal certificato di classe viene identificata come unità veloce;

Visti i recenti orientamenti emersi in campo internazionale aventi quale obiettivo prioritario ed assoluto quello della salvaguardia della vita umana in mare;

In attesa che il codice adottato dall'IMO quale nuovo capitolo dalla Solas 94 (maggio 1994) venga in futuro applicato alle unità veloci abilitate alla navigazione nazionale, in particolare per quanto concerne le disposizioni che riguardano la classificazione delle unità stesse;

Considerato che la normativa prevista dal predetto codice è finalizzato ad accrescere le condizioni di sicurezza concernente le unità veloci in relazione al particolare tipo di navigazione;

Decreta:

Art. 1.

Tutte le navi classificate unità veloci devono essere dotate di mezzi di salvataggio ai sensi dell'art. 194 del vigente regolamento di sicurezza applicabile agli aliscafi ed aeroscafi.

Art. 2.

Le unità di cui all'art. 1 devono essere provviste di un numero di posti a sedere permanentemente sistemati in aree coperte pari al numero di persone cui esse sono abilitate a trasportare, come risulta dal relativo certificato.

Su dette unità non sono ammessi posti in piedi né posti in aree scoperte, anche se provviste di sistemazioni a sedere.

Art. 3.

Le predette norme che abrogano qualunque altra eventuale precedente disposizione contraria, entreranno in vigore sessanta giorni dopo la pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 1994

Il dirigente superiore: LASCO

94A5520

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 27 luglio 1994.

Segni caratteristici dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 8,50% - 22 dicembre 1993/2023.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visti gli articoli 3 e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303, del 28 dicembre 1993, concernente l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 8,50% - 22 dicembre 1993/2023;

Ritenuta la necessità di determinare i modelli, le leggende ed i segni caratteristici dei titoli al portatore dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

I titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 8,50% - 22 dicembre 1993/2023, di cui al decreto ministeriale indicato nelle premesse, sono rilasciati, in sede di emissione, nei tagli da lire cinque milioni, dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni, cinquecento milioni, un miliardo e dieci miliardi.

Vengono allestite, inoltre, stampe per la formazione di titoli da lire centomila, cinquecentomila e un milione, da rilasciare, ove occorra, in dipendenza di operazioni di tramutamento di titoli nominativi.

Ciascun titolo si compone del corpo e di un foglio di venti cedole, per il pagamento degli interessi in rate semestrali, da quella di scadenza 22 giugno 1994, fino e compresa quella di scadenza 22 dicembre 2003.

Le venti cedole sono collocate a destra del corpo del titolo, su cinque colonne, numerate dal basso verso l'alto e dall'esterno verso l'interno, da quella n. 1, di scadenza 22 giugno 1994, a quella n. 20, di scadenza 22 dicembre 2003.

A decorrere dal 22 dicembre 2003, data in cui i titoli dei predetti buoni del Tesoro poliennali diverranno privi di cedole, sara provveduto ad apposita operazione di cambio degli stessi con altri muniti di nuovo foglio cedole per il pagamento delle successive semestralità di interessi.

Art. 2.

I buoni al portatore sono stampati su carta bianca con filigrana in chiaro-scuro.

La filigrana rappresenta il «Canone delle proporzioni» nel corpo del titolo e la «Testa di giovane» in ogni cedola, entrambi di Leonardo da Vinci. Nella carta filigranata, nel corpo del titolo e nelle cedole, sono altresì inseriti quattro fili metallici in senso orizzontale.

Art. 3.

Il prospetto del corpo del titolo è racchiuso da una cornice, formata dal susseguirsi di un motivo geometrico ispirato ai «nodi leonardeschi» ed interrotta, nell'angolo superiore sinistro, da una formella recante la riproduzione di una immagine di Leonardo e nell'angolo inferiore destro da una cedola-titolo, dello stesso formato delle cedole interesi, contenente gli elementi per la lettura magnetica; nel tratto superiore orizzontale della cornice, verso destra, è ricavato uno spazio rettangolare in bianco per riportarvi la prevista numerazione, destinata anch'essa a consentire la lettura magnetica a carattere CMC 7.

Lo spazio interno alla cornice è occupato da un fondino a linee sottili, ondulate e intrecciate, su cui sono stampate, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «Codice 036672», su due righi, in uno spazio rettangolare racchiuso da un filo di cornice; «Repubblica Italiana (su due righi in chiaro) - Direzione Generale - del Tesoro (sempre in chiaro) - Servizio Secondo - Buoni del Tesoro Poliennali 8,50% - 22 dicembre 1993/2023 - Leggi 26 novembre 1993, n. 483 e 7 agosto 1982, n. 526 e D.M. 21 dicembre 1993 - titolo al portatore - del capitale nominale di lire - (importo in lettere) - fruttante l'interesse annuo lordo di lire - (importo in lettere) - pari a nette lire - (importo in lettere maiuscole) - per effetto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al D.L. 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759 - SERIE (segue la serie numerica) N. (segue la numerazione progressiva del titolo) - Iscritto nel Gran Libro del Debito Pubblico - con godimento dal 22 dicembre 1993 - Roma, 22 dicembre 1993; seguono le diciture: «Il Dirigente Generale» (Piemontese), al centro, «Il Dirigente» (Marzio), sulla destra. Più in basso, spostato verso sinistra, si trova uno spazio circolare bianco privo di sottofondo, per l'apposizione del bollo a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Debito Pubblico della Repubblica Italiana» in una cornicetta a perline. Immediatamente al di sotto del bollo a secco, è riportato «n. 809090 di pos. (Serie IV)».

Art. 4.

Nel rovescio del corpo del titolo, in un pannello ornamentale racchiuso in una cornice che riproduce quella della copertina dell'opera di Leonardo da Vinci «DEL MOTO DELL'ACQUA» e recante in sottofondo il disegno della «MACCHINA DI SOLLEVAMENTO PER TRASPORTO DI MATERIALE DI SCAVO NELLA COSTRUZIONE DI UN CANALE» dello stesso Leonardo, sono riportate le principali norme che regolano i buoni del Tesoro poliennali 8,50% - 22 dicembre 1993/2023; in basso, al centro, l'indicazione, in cifre, del capitale nominale del titolo.

Art. 5.

Il prospetto di ogni cedola è limitato da una cornicetta simile a quella del corpo del titolo, ma più sottile, interrotta, in alto, dalla leggenda «Direzione Generale del Tesoro».

Nello spazio interno alla cornice, a ridosso dei lati orizzontali della stessa, sono ricavate due fasce prive di stampa, una superiore ed una inferiore, destinate alla numerazione per lettura magnetica.

Nello spazio rimanente, su fondino uguale a quello del corpo del titolo, sono disposte, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «Buoni del Tesoro Poliennali - 22 dicembre 1993/2023 - Leggi 26 novembre 1993, n. 483 e 7 agosto 1982, n. 526 e D.M. 21 dicembre 1993 - cedola al (segue la data di pagabilità) - Serie N. - di lorde lire (importo in cifre) - pari a nette lire - (importo in lettere maiuscole) - per effetto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al D.L. 19 settembre 1986, - n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759».

Il numero cedolare è ripetuto due volte in due piccoli riquadri, privi della stampa del fondo, posti rispettivamente in alto a sinistra ed in basso a destra.

Al di sotto del numero cedolare che si trova in alto a sinistra, è riportato in cifre il tasso di interesse «8,50%», mentre in uno spazio quadrangolare in alto a destra, delimitato da un filo di cornice, sono disposte, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «pagabile il - (segue la data di pagabilità della cedola) - lire - (importo in cifre) - nette».

Immediatamente al di sotto, in un ulteriore piccolo spazio rettangolare, anch'esso delimitato da un filo di cornice, è riportata la leggenda «036672», relativa al codice di identificazione del prestito; più sotto, vi è uno spazio circolare bianco, privo di sottofondo, per l'apposizione del bollino a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Debito Pubblico della Repubblica Italiana».

Art. 6.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un motivo ornamentale con al centro uno spazio circolare bianco nel quale spicca il numero cedolare.

Sotto tale motivo ornamentale è riportata la leggenda «B.T.P. 8,50% - 22 dicembre 1993/2023».

Art. 7.

Per la stampa del prospetto e del rovescio dei titoli è stata adottata una doppia colorazione, oltreché colori diversi per ciascun taglio e precisamente:

per i titoli da L. 5.000.000 bruno seppia-bruno giallastro;

per i titoli da L. 10.0000.000 verde pisello-verde oliva;

per i titoli da L. 50.000.000 giallo sole-giallo arancio;

per i titoli da L. 100.000.000 blu chiaro-blu scuro;

per i titoli da L. 500.000.000 rosso chiaro-rosso violaceo;

per i titoli da L. 1.000.000.000 verde smeraldo chiaro-verde smeraldo scuro;

per i titoli da L. 10.000.000.000 in viola-rosso.

Le stampe di cui al capoverso dell'art. 1 del presente decreto hanno caratteristiche analoghe a quelle dei titoli degli altri tagli e le seguenti colorazioni: bruno chiaro-bruno scuro per i titoli da lire 100.000, grigio lavagna-grigio scuro per quelli da lire 500.000 e viola malva-viola scuro per quelli da lire 1.000.000.

Anche per le cornici del prospetto del corpo del titolo e delle cedole presentano una doppia colorazione.

La carta filigranata del taglio da lire cinque milioni è colorata litograficamente in avorio antico; quella dei tagli da lire dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni, cinquecento milioni è colorata litograficamente in giallo molto chiaro, mentre quella dei tagli da 1 e 10 miliardi è stata resa pergamenata.

Le leggende del prospetto del titolo e delle cedole sono stampate in calcografia; la numerazione — sia araba che magnetica — la serie, le firme, la data di godimento e di rilascio ed il numero di posizione nel prospetto del corpo del titolo, nonché la serie e la numerazione nelle cedole, sono impressi tipograficamente in nero.

Le leggende del rovescio del titolo e delle cedole sono stampate litograficamente in nero.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 1994

p. *Il direttore generale:* PIEMONTESE

94A5538

DECRETO 5 agosto 1994.

Emissione di monete d'argento da L. 10.000 celebrative del Campionato mondiale di calcio 1994.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 1993;

Visto il decreto ministeriale del 6 dicembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 13 dicembre 1994, concernente il programma di emissioni numismàtiche per l'anno 1994;

Visto l'art. 2 della legge 3 dicembre 1993, n. 500 concernente la coniazione e l'emissione di monete celebrative o commemorative anche nei tagli da lire mille, cinquemila, diecimila, cinquantamila e centomila;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Ritenuta l'opportunità di emettere una moneta d'argento da lire 10.000 celebrativa del Campionato di calcio 1994;

Decreta:

Art. 1.

Il Tesoro dello Stato è autorizzato ad emettere monete d'argento da lire 10.000 celebrative del Campionato mondiale di calcio 1994, da fornire, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche delle monete di cui al precedente art. 1 sono determinate come appresso:

Metallo	Valore nominale (lire)	Diametro mm	Titolo in millesimi legale	Tolleranza in + o -	Peso legale	Tolleranza in + o -
Argento	10 000	34	835	3%	22	0,11

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della moneta di cui agli articoli precedenti sono le seguenti:

Sul diritto:

profilo di testa femminile turrita con stella sulla fronte, simboleggiante l'Italia, tra stelle e striscie quali elementi della bandiera americana; alla base del collo il nome dell'autore «SOCCORSI»; in basso in circolo «REPUBBLICA ITALIANA».

Sul rovescio:

un globo terrestre, formato da due emisferi di cui uno richiamante un pallone da calcio, dal quale fuoriesce un ramo d'ulivo avvolto da un nastro con i nomi delle due nazioni «ITALIA» e «BRASILE» finaliste del Campionato mondiale di calcio; in alto a sinistra «LIRE 10000 DIECIMILA; sotto «R»; in basso il nome dell'autore «L CRETARA»; in giro leggenda «CAMPIONATO MONDIALE DI CALCIO USA 1994»; sullo sfondo meridiani e paralleli.

Sul bordo in rilievo:

godronatura discontinua.

Art. 4.

Il contingente, in valore nominale delle nuove monete di cui al presente decreto sarà stabilito con successivo provvedimento, ai sensi dell'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309.

Art. 5.

Le monete da L. 10.000 di cui agli articoli precedenti hanno corso legale dal 12 settembre 1994.

Art. 6.

È approvato il tipo della suddetta moneta d'argento conforme alle descrizioni tecniche e artistiche indicate agli articoli precedenti ed alla allegata riproduzione fotografica che fa parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio di Stato.

Il presente decreto sarà inviato alla ragioneria centrale per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 agosto 1994

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

Dritto Rovescio

94A5522

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 1° agosto 1994.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Civitavecchia.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con la legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota della direzione compartimentale del territorio per il Lazio, l'Abruzzo e il Molise n. 3209 del 24 giugno 1994 con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Civitavecchia;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi alla disinfestazione dei locali ove ha sede la predetta conservatoria effettuata il 14 maggio 1994;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

IL GIORNO 14 MAGGIO 1994

Regione Lazio:

conservatoria dei registri immobiliari di Civitavecchia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 1994

p. *Il direttore generale:* COLICA

94A5521

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 10 agosto 1994.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Patrimonium fiduciaria S.p.a. in liquidazione», in Novara, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione;

Vista la sentenza del tribunale di Novara, sezione 2ª civile, del 10 giugno 1994, depositata il successivo 21 giugno, con la quale è stato dichiarato lo stato di insolvenza della società «Patrimonium fiduciaria S.p.a. in liquidazione»;

Considerato che, a norma dell'art. 1, comma 1, del citato decreto-legge, convertito dalla legge 1° agosto 1986, n. 430, si rende necessario disporre la liquidazione coatta amministrativa della predetta società;

Decreta:

1. La società «Patrimonium fiduciaria S.p.a. in liquidazione», con sede in Novara, è posta in liquidazione coatta amministrativa.

2. Alla predetta procedura è preposto quale commissario liquidatore il dott. Lorenzo Zaccagnini, nato a Milano l'11 ottobre 1938, ivi avente studio professionale in Foro Buonaparte, 46.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 agosto 1994

Il Ministro: GNUTTI

94A5501

DECRETO 11 agosto 1994.

Assoggettamento della S.p.a. Annovati alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la sentenza depositata in data 20 luglio 1994 con la quale il tribunale di Pinerolo ha dichiarato lo stato di insolvenza della S.p.a. Annovati, con sede in Frossasco, via Piscina, 13, e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 1 della legge suindicata;

Ritenuto che sussistano i requisiti e ricorrano i motivi di pubblico interesse perché sia disposta l'amministrazione straordinaria della S.p.a. Annovati e sia autorizzata la continuazione dell'esercizio per anni due;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Annovati, con sede in Frossasco, via Piscina, 13, è posta in amministrazione straordinaria secondo le norme della legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2.

È disposta la continuazione dell'esercizio dell'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3.

È nominato commissario il dott. Carlo Robotti, nato a Torino il 20 maggio 1931.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 agosto 1994

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
GNUTTI

Il Ministro del tesoro
DINI

94A5523

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 3 agosto 1994.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa agricola La Rinascita» a r.l., in Casalbordino, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 11 maggio 1994 effettuata nei confronti della Società cooperativa agricola La Rinascita» società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Casalbordino (Chieti), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La «Società cooperativa agricola La Rinascita» società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Casalbordino (Chieti), costituita per rogito notaio avv. Sebastiano Filippo Di Virgilio, in data 8 dicembre 1975, repertorio n. 34, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Graziano Magni, nato a Pescara il 23 marzo 1948 ed ivi residente in via Riviera n. 195, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 1994

Il Ministro: MASTELLA

94A5524

DECRETO 4 agosto 1994.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Cooperativa S. Marco - Soc. coop. a r.l.», in Torricella, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 15 gennaio 1994 e successivi accertamenti effettuati nei confronti della società «Cooperativa S. Marco - Soc. coop. a r.l.», con sede in Torricella (Taranto), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società «Cooperativa S. Marco - Soc. coop. a r.l.», con sede in Torricella (Taranto), costituita per rogito notaio avv. Gianfranco Troise in data 18 novembre 1971, repertorio 12532, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Gigante Cosimo Roberto ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 1994

Il Ministro: MASTELLA

94A5528

DECRETO 4 agosto 1994.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di produzione e lavoro Industria arredamenti Budrio società cooperativa a responsabilità limitata e con sigla «IAB», già «Cooperativa falegnami ed affini del comune di Budrio - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Budrio, e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione in data 30 giugno 1994 e dei successivi accertamenti effettuati nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro Industria arredamenti Budrio società cooperativa a responsabilità limitata e con sigla «IAB», già «Cooperativa falegnami ed affini del comune di Brudrio - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Budrio (Bologna), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Tenuto conto dell'importanza dell'impresa ai sensi del secondo comma dell'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa di produzione e lavoro Industria arredamenti Budrio società cooperativa a responsabilità limitata e con sigla «IAB», già «Cooperativa falegnami ed affini del comune di Brudrio - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Budrio (Bologna), costituita per rogito notaio dott. Secondo Barisone in data 17 aprile 1953, repertorio n. 8374, e posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed i signori:

dott. Pier Luigi Morara, via Mario Bastia, 30 - Bologna;

dott. Diego Maria Berruti, via Luigi Barzini, 3 - Milano;

dott. Donato Marchesano, std. via Cuscini, 27 - Medicina (Bologna),

ne sono nominati commissari liquidatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 1994

Il Ministro: MASTELLA

94A5529

DECRETO 4 agosto 1994.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa per la «Sperimentazione e la pratica educativa e pedagogica società cooperativa a r.l.» con sigla «S.P.E.P. - Coop. - Società cooperativa a r.l.», in Bologna, e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 20 giugno 1994 effettuata nei confronti della società cooperativa per la «Sperimentazione e la pratica educativa e pedagogica Società cooperativa a r.l.» con sigla «S.P.E.P. - Coop. - Società cooperativa a r.l.» con sede in Bologna, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Tenuto conto dell'importanza dell'impresa ai sensi del secondo comma dell'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa per la «Sperimentazione e la pratica educativa e pedagogica Società cooperativa a r.l.» con sigla «S.P.E.P. - Coop. - Società cooperativa a r.l.» con sede in Bologna, costituita per rogito notaio dott.ssa Anna Guglielmi in data 30 novembre 1979, repertorio n. 3208, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed i signori:

dott. Germano Camellini, std. Mura di Porta Saragozza, 4 - Bologna;

dott. Amerigo Penta, std. Strada Maggiore, 58 - Bologna;

dott. Fabio Petroni, via Cavalier D'Arpino, 1 - Roma,

ne sono nominati commissari liquidatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 1994

Il Ministro: MASTELLA

94A5530

DECRETO 5 agosto 1994.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Cooperativa confezioni Victoria - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Pegognaga, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 29 ottobre 1993 e successivi accertamenti effettuati nei confronti della società «Cooperativa confezioni Victoria - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Pegognaga (Mantova), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società «Cooperativa confezioni Victoria - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Pegognaga (Mantova), costituita per rogito notaio dott. Nicola Aliberti, in data 16 dicembre 1987, repertorio n. 334393, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il rag. Luigino Giavazzi, nato a Mantova il 5 ottobre 1935 - std. a San Benedetto Po, via E. Ferri n. 56, ne e nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 agosto 1994

Il Ministro: MASTELLA

94A5525

DECRETO 5 agosto 1994.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Miolato trasporti - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Padova, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 28 ottobre 1993 e dei successivi accertamenti effettuati nei confronti della Società cooperativa «Miolato trasporti - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Padova, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Miolato trasporti - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Padova, costituita per rogito notaio dott. Paolo Speranza il 30 dicembre 1977, repertorio n. 66.795, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Agostino Medé, nato a Padova il 30 ottobre 1942 ed ivi residente in via S. Lucia, 36, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 agosto 1994

Il Ministro: MASTELLA

94A5526

DECRETO 5 agosto 1994.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Ecopuglia - Società cooperativa a responsabilità limitata», già «C.E.P. Cooperativa elettrodomestici pugliese a r.l.», in Barletta, e nomina di un commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 8 aprile 1994 effettuata nei confronti della società cooperativa «Ecopuglia - Società cooperativa a responsabilità limitata», già «C.E.P. Cooperativa elettrodomestici pugliese a r.l.», con sede in Barletta (Bari), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Ecopuglia - Società cooperativa a responsabilità limitata», già «C.E.P. Cooperativa elettrodomestici pugliese a r.l.», con sede in Barletta (Bari), costituita per rogito notaio avv. Felice D'Onofrio in data 27 ottobre 1976, repertorio n. 34710, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Vito Sante Linsalata, nato a Rutigliano (Bari) l'11 settembre 1956, con studio in via Melo n. 172, Bari, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 agosto 1994

Il Ministro: MASTELLA

94A5527

DECRETO 9 agosto 1994.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di produzione e lavoro «Opencoop - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Bologna, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria in data 26 gennaio 1994 e successivi accertamenti effettuati nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «Opencoop - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Bologna, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa di produzione e lavoro «Opencoop - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Bologna, costituita per rogito notaio dott. Federico Stame in data 4 gennaio 1988, repertorio n. 26607 e posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il rag. Francesconi Serena, via 2 Agosto, 4/A - San Pietro in Casale (Bologna), ne e nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 agosto 1994

Il Ministro: MASTELLA

94A5531

DECRETO 9 agosto 1994.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di produzione e lavoro «Omnia consulta a r.l.», in Alatri, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria in data 6 ottobre 1993, e successivi accertamenti effettuati nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «Omnia consulta a r.l.», con sede in Alatri (Frosinone), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa di produzione e lavoro «Omnia consulta a r.l.», con sede in Alatri (Frosinone), costituita per rogito notaio avv. Antonio Venditti in data 13 ottobre 1986, repertorio n. 8921, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Andrea Ciccarelli, via Archimede, 191, Roma, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 agosto 1994

Il Ministro: MASTELLA

94A5532

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 18 giugno 1994.

Riconoscimento di titolo, conseguito in Gran Bretagna, abilitante all'esercizio della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di primo grado in Italia.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL PERSONALE E DEGLI AFFARI GENERALI
E AMMINISTRATIVI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito nella legge 27 dicembre 1989, n. 417;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli professionali prodotti dalla sig.ra Di Muro Teresa e la relativa documentazione allegata;

Considerato che l'interessata è in possesso del titolo inglese di «Master in education» rilasciato dall'Università degli studi di Manchester;

Considerato che il «Certificate in education» è stato rilasciato dall'università di Birmingham nella sessione 1972-75 al termine di un corso triennale di studi post-secondario;

Vista la certificazione rilasciata dal «The Arthur Terry School» dalla quale risulta che la sig.ra Di Muro Teresa ha effettivamente prestato servizio di insegnamento della lingua françese, con idoneo titolo;

Vista la nota dell'agosto 1975 rilasciata dal dipartimento dell'educazione che certifica lo stato di insegnante «qualificata» della richiedente;

Viste le dichiarazioni di valore rilasciate rispettivamente in data 27 ottobre 1992 e 5 febbraio 1993 dal console italiano a Manchester che certificano la regolarità ed il valore legale dei titoli di studio di cui sopra;

Ritenuto che la conoscenza della lingua italiana risulta dall'attestato rilasciato dalla direzione didattica presso il consolato d'Italia a Londra datato 28 maggio 1969;

Vista l'intesa raggiunta nella conferenza di servizi, di cui all'art. 12 del sopracitato decreto legislativo, espressa nella seduta del 9 marzo 1994;

Ritenuto che ricorrono tutti i requisiti di legge per il riconoscimento;

Ritenuto, infine, che non sussistono i presupposti per l'adozione di misure compensative;

Decreta:

I titoli citati in premessa, conseguiti in Gran Bretagna dalla sig.ra Di Muro Teresa nata a Muro Lucano (Potenza) il 9 settembre 1953 e inerenti la formazione professionale di insegnante, costituiscono, per l'interessata, titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di primo grado nella classe di concorso LX - lingua straniera: francese.

Roma, 18 giugno 1994

Il direttore generale: D'AMORE

94A5554

DECRETO 18 giugno 1994.

Riconoscimento di titolo, conseguito in Spagna, abilitante all'esercizio della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di primo e secondo grado in Italia.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL PERSONALE E DEGLI AFFARI GENERALI
E AMMINISTRATIVI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito nella legge 27 dicembre 1989, n. 417;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli professionali prodotti dalla sig.ra Cabello Molina Ana Maria e la relativa documentazione allegata;

Considerato che il titolo spagnolo «Licenciado en filosofia y letras» conseguito dall'interessata nell'anno 1985 viene rilasciato al termine di un corso di laurea della durata di cinque anni dall'Università degli studi di Granada;

Considerato che la sig.ra Cabello Molina Ana Maria risulta in possesso del «Certificado de aptitud pedagogica» riliasciato dalla sovraindicata Università in data 2 giugno 1982, e che, pertanto, ella deve intendersi abilitata all'insegnamento della lingua spagnola nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado;

Vista la dichiarazione di valore rilasciata in data 28 luglio 1993, dal console d'italia in Siviglia che certifica il valore legale dei titoli di cui sopra;

Ritenuto che la conoscenza della lingua italiana risulta comprovata dall'esame sostenuto nel corso degli studi per il conseguimento della laurea sopracitata;

Vista l'intesa raggiunta nella conferenza di servizi, di cui all'art. 12 del sopracitato decreto legislativo, espressa nella seduta del 16 dicembre 1993;

Vista l'ulteriore documentazione presentata, rilasciata dall'Università di Granada, relativa alla possibilità, in Spagna, di conseguire il titolo abilitante prima della discussione della «tesi di laurea»;

Ritenuto che ricorrono tutti i requisiti di legge per il riconoscimento;

Ritenuto, infine, che non sussistono i presupposti per l'adozione di misure compensative;

Decreta:

I titoli citati in premessa, conseguiti in Spagna dalla sig.ra Cabello Molina Ana Maria, nata ad Estepona (Malaga-Spagna) il 31 marzo 1960, e inerenti la formazione professionale di insegnante, costituiscono, per l'interessata, titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di primo e di secondo grado nelle classi di concorso LX - lingua straniera: spagnolo e LXII - lingue e letterature straniere: spagnolo.

Roma, 18 giugno 1994

Il direttore generale: D'AMORE

94A5555

DECRETO 18 giugno 1994.

Riconoscimento di titolo, conseguito in Belgio, abilitante all'esercizio della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di primo e secondo grado in Italia.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL PERSONALE E DEGLI AFFARI GENERALI
E AMMINISTRATIVI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito nella legge 27 dicembre 1989, n. 417;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli professionali prodotti dalla sig.ra Van Beek Karin Maria Louisa e la relativa documentazione allegata;

Considerato che il titolo belga «Licentiaat in de Germaanse Filologie» viene rilasciato al termine di un corso di laurea della durata di quattro anni dalla Università cattolica degli studi di Lovanio;

Considerato che la sig.ra Van Beek Karin Maria Louisa ha conseguito il titolo di «Geaggregeerde voor het Hoger Secundair Onderwijs» presso l'Università sopracitata e che detto titolo e da considerare corrispondente al diploma di abilitazione nelle scuole secondarie statali italiane;

Viste le dichiarazioni di valore rilasciate in data 21 e 22 dicembre 1993 dal console italiano a Bruxelles che certificano la regolarità ed il valore legale dei titoli di cui sopra;

Ritenuto che la conoscenza della lingua italiana risulta sufficientemente comprovata dall'attestato rilasciato dalla direttrice del centro italiano opere femminili salesiane di Soverato;

Vista l'intesa raggiunta nella conferenza di servizi, di cui all'art. 12 del sopracitato decreto legislativo, espressa nella seduta del 9 marzo 1994;

Vista l'ulteriore documentazione del dipartimento pubblica istruzione belga del 30 marzo 1994 dalla quale risulta che l'interessata è abilitata all'insegnamento anche della lingua inglese;

Ritenuto che ricorrono tutti i requisiti di legge per il riconoscimento;

Ritenuto, infine, che non sussistono i presupposti per l'adozione di misure compensative;

Decreta:

I titoli citati in premessa, conseguiti in Belgio dalla sig.ra Van Beek Karin Maria Louisa nata a Turnhout (Belgio) il 29 dicembre 1960, e inerenti la formazione professionale di insegnante, costituiscono, per l'interessata, titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di primo e di secondo grado nelle classi di concorso LX - lingua straniera: tedesco e inglese e LXII - lingue e civiltà straniere: tedesco e inglese.

Roma, 18 giugno 1994

Il direttore generale: D'AMORE

94A5556

DECRETO 5 agosto 1994.

Riconoscimento di titolo, conseguito in Gran Bretagna, abilitante all'esercizio della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di primo grado in Italia.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL PERSONALE E DEGLI AFFARI GENERALI
E' AMMINISTRATIVI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito nella legge 27 dicembre 1989, n. 417;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli professionali prodotti dalla sig.ra Brych Cheryl Stephanie Mary e la relativa documentazione allegata;

Considerato che il titolo britannico «Bachelor of Science with Second Class Honours (second division) in Psychology» viene rilasciato dopo un corso di laurea della durata di tre anni dalla Università degli studi di Bristol;

Considerato che la sig.ra Brych Cheryl Stephanie Mary ha conseguito il diploma in «Teaching English Overseas» presso l'Università degli studi di Manchester e che detto titolo è da considerare corrispondente al diploma di abilitazione nelle scuole secondarie statali italiane, e che per il conseguimento di detto titolo non sono stati seguiti corsi di letteratura inglese;

Vista la certificazione in data 22 settembre 1992 del dipartimento per l'educazione britannico che attesta l'effettivo conseguimento, da parte dell'interessata, del titolo abilitante all'insegnamento;

Vista la dichiarazione di valore rilasciata, in data 10 ottobre 1988 dal console italiano a Manchester che certifica la regolarità ed il valore dei titoli di cui sopra;

Ritenuto che la conoscenza della lingua italiana è documentata dall'Università degli studi di Torino ove l'interessata risulta iscritta al corso di laurea in lingue e letterature straniere;

Vista l'intesa raggiunta nella conferenza di servizi, di cui all'art. 12 del sopracitato decreto legislativo, espressa nella seduta del 9 giugno 1994;

Ritenuto che ricorrono tutti i requisiti di legge per il riconoscimento;

Ritenuto, infine, che non sussistono i presupposti per l'adozione di misure compensative;

Decreta:

I titoli citati in premessa, conseguiti in Gran Bretagna dalla sig.ra Brych Cheryl Stephanie Mary nata a Heanor (Gran Bretagna) il 28 febbraio 1956, e inerenti la formazione professionale di insegnante, costituiscono, per l'interessata, titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di primo grado nella classe di concorso LX - lingua straniera: inglese.

Roma, 5 agosto 1994

Il direttore generale: D'AMORE

94A5557

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI URBINO

DECRETO RETTORALE 4 luglio 1994

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, modificato successivamente;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, ed in particolare l'art. 17;

Veduto il decreto rettorale n. 124/1992 del 1° febbraio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 giugno 1992, concernente l'istituzione presso l'Università degli studi di Urbino della facoltà di scienze politiche;

Veduta la deliberazione in data 22 aprile 1993 con la quale il consiglio della facoltà di scienze politiche ha provveduto alla fissazione di un organico così articolato:

prima fascia (professori straordinari e ordinari) . . . . posti 15

seconda fascia (professori associati) . . » 18

ricercatori universitari . . . . » 26

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1981, n. 840, con il quale è stata determinata la tabella *A* relativa ai posti di professore di ruolo di prima fascia (straordinari e ordinari);

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1981, n. 1075, con il quale sono state determinate le tabelle *A-bis* e *B-bis* relative rispettivamente ai posti di professore di ruolo di seconda fascia (professori associati) e di ricercatore universitario;

Veduto il decreto rettorale n. 358/1992 in data 2 maggio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 1° febbraio 1993, con il quale le tabelle *A*, *A-bis* e *B-bis* del vigente statuto dell'Università inserite al capo IX - norme finali e transitorie, relative rispettivamente ai posti di professore di ruolo di prima fascia (straordinari e ordinari), di seconda fascia (professori associati) e di ricercatore universitario, sono state ulteriormente modificate;

Vedute le deliberazioni del senato accademico e del consiglio di amministrazione adottate nelle riunioni del 25 giugno 1993, con le quali i predetti organi hanno approvato una ridistribuzione dei posti di professore di ruolo di prima e seconda fascia e di ricercatore universitario fra le facoltà interessate a seguito della istituzione presso l'Università degli studi di Urbino della facoltà di scienze politiche il cui corso di laurea ha precedentemente funzionato presso la facoltà di giurisprudenza;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il parere favorevole del consiglio universitario nazionale espresso nella seduta del 22 aprile 1994 e trasmesso a questa università con lettera ministeriale prot. n. 1633 dell'11 giugno 1994;

Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16;

Decreta:

Le tabelle *A*, *A-bis* e *B-bis* del vigente statuto dell'Università degli studi di Urbino, inserite al capo IX - norme finali e transitorie, relative rispettivamente ai posti di professore di ruolo di prima fascia (straordinari e ordinari), di seconda fascia (professori associati) e di ricercatore universitario, vengono parzialmente modificate nel modo che segue:

TABELLA *A*

RUOLO DEI PROFESSORI

PRIMA FASCIA

(Professori straordinari e ordinari)

Facoltà di giurisprudenza	n. 20	
Facoltà di scienze politiche	n. 15	
Facoltà di economia e commercio .	n. 26	(invariato)
Facoltà di lettere e filosofia.	n. 23	(invariato)
Facoltà di magistero	n. 30	(invariato)
Facoltà di lingue e letterature straniere	n. 23	(invariato)
Facoltà di sociologia	n. 23	(invariato)
Facoltà di farmacia.	n. 20	(invariato)
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.	n. 29	(invariato)

TABELLA *A-bis*

RUOLO DEI PROFESSORI

SECONDA FASCIA
(Professori associati)

Facoltà di giurisprudenza	n. 22
Facoltà di scienze politiche	n. 18
Facoltà di economia e commercio	n. 54 (invariato)
Facoltà di lettere e filosofia	n. 38 (invariato)
Facoltà di magistero	n. 43 (invariato)
Facoltà di lingue e letterature straniere	n. 38 (invariato)
Facoltà di sociologia	n. 38 (invariato)
Facoltà di farmacia	n. 30 (invariato)
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali	n. 60 (invariato)

TABELLA *B-bis*

RUOLO DEI RICERCATORI UNIVERSITARI

Facoltà di giurisprudenza	n. 33
Facoltà di scienze politiche	n. 26
Facoltà di economia e commercio	n. 57 (invariato)
Facoltà di lettere e filosofia	n. 30 (invariato)
Facoltà di magistero	n. 30 (invariato)
Facoltà di lingue e letterature straniere	n. 25 (invariato)
Facoltà di sociologia	n. 26 (invariato)
Facoltà di farmacia	n. 40 (invariato)
Facoltà di scienze matematichue, fisiche e naturali	n. 60 (invariato)

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Urbino, 4 luglio 1994

Il rettore: BO

94A5539

ISTITUTO UNIVERSITARIO ORIENTALE DI NAPOLI

DECRETO RETTORALE 29 luglio 1994.

Modificazione allo statuto dell'Istituto.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Istituto universitario orientale, approvato con regio decreto 24 ottobre 1941, n. 1616, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, recante disposizioni sull'ordinamento didattico universitario e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16, comma primo;

Considerate le esigenze didattiche e l'interesse scientifico manifestati dai diversi settori scientifici e didattici dell'Istituto sul tema dgli studi comparatistici e confluiti nella delibera adottata dal senato accademico nella seduta del 16 marzo 1993 concernente l'istituzione di un corso di laurea di letterature comparate nell'ambito del piano triennale 1994-96, successivamente ritenuta congruente dal comitato universitario regionale nella seduta del 4 giugno 1994;

Vista la presenza di risorse e strutture scientifiche e didattiche nelle aree letterarie e linguistiche di indirizzo orientale ed occidentale che operano nella facoltà di lettere e filosofia dopo la conclusione delle procedure istitutive della facoltà di lingue e letterature straniere previste dal decreto rettorale 15 maggio 1992 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 dell'8 agosto 1992;

Visti i documenti e le delibere della facoltà di lettere e filosofia nelle sedute del 4 marzo 1993, del 10 gennaio 1994, del 26 aprile 1994 e del 2 giugno 1994 riguardanti la proposta di istituzione di un indirizzo di studi comparati nell'ambito del corso di laurea filologia e storia dell'Europa orientale;

Visto il parere espresso nell'adunanza del 17 marzo 1994 con il quale il Consiglio universitario nazionale fa proprie le linee genereali della proposta e autorizza la facoltà richiedente osservando che «la facoltà può organizzare i propri insegnamenti in indirizzi ed aree, sulla base dei princìpi di autonomia»;

Viste le delibere adottate dal senato accademico nelle sedute del 16 marzo 1993 e del 16 giugno 1994, e le delibere adottate dal consiglio di amministrazione nelle sedute del 24 marzo 1993 e del 29 giugno 1994;

Attesa l'urgenza di assicurare lo svolgimento dell'attività didattica e scientifica del nuovo indirizzo comparatistico;

Decreta:

L'art. 37 del vigente statuto è così modificato:

Al primo capoverso dopo il n. 4 aggiungere:

«5) comparatistico.».

Al secondo capoverso la lettera *a)* è modificata in:

«*a)* Fondamentali comuni agli indirizzi slavo, baltico, finno-ugrico, sud-est europeo:».

Al sesto capoverso la lettera *f)* è modificata in:

«*f)* Sono materie complementari comuni agli indirizzi slavo, baltico, finno-ugrico, sud-est europeo le seguenti discipline (qualora non siano indicate come fondamentali di uno di essi).».

Alla fine del sesto capoverso aggiungere:

«*g)* Gli insegnamenti costitutivi dell'indirizzo comparatistico sono:

1) una lingua e letteratura quadriennale scelta fra le tre aree dell'Oriente (Asia o Africa), dell'Europa orientale o dell'Europa occidentale;

2) una lingua e letteratura quadriennale di un'area diversa da quella scelta al punto precedente;

3) due annualità di insegnamento filologico relative a ciascuna delle due lingue e letterature quadriennali scelte;

4) glottologia o fonetica sperimentale;

5) letteratura italiana;

6) storia medievale, o storia moderna, o storia contemporanea, o storia dell'Europa orientale o una storia extraeuropea;

7) storia economica, o storia economica dell'Europa orientale o altro insegnamento storico relativo ad una delle due lingue e letterature quadriennali;

8) una materia di scelta guidata nell'area delle discipline geografiche con riferimento alle aree culturali di specializzazione;

9) una materia di scelta guidata nell'area delle discipline di scienza del linguaggio (linguistica, storia della lingua, teoria e storia della traduzione, ecc.) o di scienza della letteratura (letterature comparate, metodologia e storia della critica letteraria, ecc.) o nell'ambito degli insegnamenti filosofici o storico-artistici;

10) due insegnamenti a libera scelta.

Il piano di studi prevede, come per gli altri indirizzi, venti annualità, disposte in modo che nel primo biennio le discipline pluriennali e le discipline annuali abbiano valore di formazione di base, e nel secondo biennio completino la formazione del metodo e l'approfondimento linguistico-letterario.

Le lingue e letterature quadriennali comportano alla fine di ciascuno anno di corso una prova scritta e una prova orale.

La dissertazione di laurea dovrà essere orientata in senso comparatistico rispetto alle due aree letterarie e linguistiche prescelte dallo studente.

Il diploma di laurea conseguito nell'indirizzo comparatistico conterrà in esplicito l'indicazione delle due lingue e letterature costitutive del corso di studi seguito».

Napoli, 29 luglio 1994

Il rettore: ROSSI

94A5544

UNIVERSITÀ DI TORINO

DECRETO RETTORALE 22 giugno 1994.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592,

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 30 ottobre 1992, e la tabella XXVI-*bis* ad esso allegata;

Viste le proposte di modifica di statuto formulate dal consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali (sede di Alessandria) riunioni del 23 luglio 1993 e del 23 dicembre 1993;

Visto il parere espresso dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione integrato rispettivamente nelle riunioni del 20 settembre 1993 e del 21 settembre 1993;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Torino;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nella seduta del 18 marzo 1994;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

L'art. 155, relativo all'elenco delle lauree conferite dalla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali (sede di Alessandria), viene modificato nel modo seguente:

Art. 155. — La facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali conferisce:

la laurea in chimica;

la laurea in fisica;

la laurea in matematica;

la laurea in scienze biologiche;

la laurea in informatica.

Art. 2.

L'art. 176, relativo al corso di laurea in scienze dell'informazione, è soppresso.

Art. 3.

Dopo l'art. 175 relativo all'ordinamento degli studi del corso di laurea in scienze biologiche e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, vengono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi al riordinamento del corso di laurea in scienze dell'informazione, in corso di laurea in informatica:

5. CORSO DI LAUREA IN INFORMATICA

Art. 176. — 1. È istituito il corso di laurea in informatica. Il corso di laurea in informatica ha lo scopo di fornire conoscenze approfondite delle teorie e dei metodi che sono alla base dell'attività di ricerca e di progettazione nell'area dei sistemi informatici e delle loro applicazioni.

2. Sono titoli di ammissione quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

3. L'articolazione del corso di laurea, i piani di studio con i relativi insegnamenti fondamentali obbligatori, i moduli didattici e i corsi di laboratorio, le forme di tutorato, le prove di valutazione della preparazione degli studenti la propedeuticità degli insegnamenti, il riconoscimento degli insegnamenti seguiti presso altri corsi di laurea e di diploma, sono determinati dalle strutture didattiche con le modalità previste dal secondo comma dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341, attenendosi alle direttive indicate dai commi che seguono.

4. La durata del corso di laurea è di cinque anni. Gli insegnamenti sono organizzati sulla base di unità didattiche. Ogni unità didattica comprende circa sessanta ore complessive di lezioni esercitazioni e sperimentazioni.

Ogni insegnamento comprende una o due unità didattiche. Ciascun anno di corso può essere articolato in due periodi didattici (semestri) ciascuno comprendente almeno dodici settimane di attività didattica.

5. Per l'ammissione all'esame di laurea è necessario aver superato le prove di valutazione relative a tutti gli insegnamenti obbligatori, quelle di insegnamenti complementari e quelle di insegnamenti caratterizzanti specifici orientamenti per complessive quarantaquattro unità didattiche. Questo computo include le unità didattiche corrispondenti ai corsi di laboratorio di cui ai punti 7 e 10.

6. Il corso di laurea è organizzato in un biennio propedeutico ed in un triennio di applicazione.

7. I corsi obbligatori del biennio propedeutico sono così ripartiti tra le aree disciplinari:

area della informatica (tabella *A*): 8 unità;

area della matematica (tabella *B*): 6 unità;

area della fisica, elettronica (tabella *C*): 2 unità.

All'interno dell'area matematica due unità didattiche appartenenti necessariamente alla sottoarea algebra e geometria debbono essere dedicate all'insegnamento delle basi della matematica discreta.

Inoltre tre unità didattiche debbono appartenere alla sottoarea dell'analisi matematica ad una unità didattica deve appartenere alla sottoarea della logica matematica.

Sono inoltre obbligatori almeno due corsi di laboratorio di informatica per complessive quattro unità didattiche. Ciascuno di questi corsi è coordinato con un insegnamento dell'area disciplinare dell'informatica. La prova di esame di ogni laboratorio e quella dell'insegnamento con esso coordinato sono svolte congiuntamente con modalità stabilite dal consiglio del corso di laurea e danno luogo ad un unico voto. Per un efficace svolgimento delle attività sperimentali, viene assicurato un rapporto ordinariamente non superiore a cento tra il numero di studenti che frequentano i corsi di laboratorio e il numero dei docenti di questi corsi.

8. I corsi obbligatori del triennio di applicazione sono così ripartiti tra le aree disciplinari:

area della informatica (tabella *A*): 6 unità;

area della matematica (tabella *B*): 4 unità;

area della fisica, elettronica e cibernetica (tabella *C*): 2 unità.

Gli insegnamenti obbligatori dell'area della matematica debbono comprendere due unità didattiche della sottoarea di analisi numerica, una unità didattica della sottoarea calcolo delle probabilità e una unità didattica della sottoarea ricerca operativa.

Gli insegnamenti dell'area fisica, elettronica e cibernetica debbono comprendere almeno un'unità della disciplina «fisica generale».

9. I restanti corsi di insegnamento per complessive dodici unità didattiche sono impartiti nel triennio di applicazione, e sono inseriti nei piani di studio secondo le modalità specificate nei commi seguenti.

10. Le strutture didattiche possono attivare annualmente dei corsi di laboratorio per il triennio per un totale massimo di quattro unità didattiche.

Ciascuno di questi corsi deve essere coordinato con un altro insegnamento.

La prova di esame di ogni laboratorio e quella dell'insegnamento con esso coordinato sono svolte congiuntamente con modalità stabilite dal consiglio del corso di laurea e danno luogo ad un unico voto.

11. Le strutture didattiche indicheranno annualmente specifici orientamenti del corso di laurea, con le relative discipline caratterizzanti, corrispondenti di norma ad otto unità didattiche.

12. Le discipline caratterizzanti di ciascun orientamento appartengono ordinariamente alle aree disciplinari previste per i corsi obbligatori oppure alle aree di telecomunicazioni, bioingegneria elettronica, sistemi di elaborazione delle informazioni, economia e direzione delle imprese, ingegneria economico-gestionale (tabella *D*). Almeno quattro unità didattiche dei corsi caratterizzanti di ogni orientamento devono appartenere all'area informatica.

13. Ogni studente è tenuto a seguire il piano di studi di uno specifico orientamento. Le strutture didattiche indicheranno gli insegnamenti complementari che possono essere scelti dagli studenti per completare le previste quarantaquattro unità didattiche.

14. Le strutture didattiche competenti stabiliranno le modalità di riconoscimento ai fini del corso di laurea degli insegnamenti impartiti nel corso di diploma in informatica. Sono comunque riconoscibili gli insegnamenti del primo biennio del diploma appartenenti all'area informatica e quelli dell'area matematica relativi al calcolo differenziale ed integrale ed ai fondamenti della matematica discreta.

15. Per l'iscrizione al triennio di applicazione è necessario aver superato le prove di valutazione relative ad un numero di corsi del biennio propedeutico corrispondenti ad almeno dodici unità didattiche.

Le strutture didattiche potranno indicare più precise limitazioni, avendo riguardo agli insegnamenti di cui si sono superate le prove di valutazione.

16. La struttura didattica potrà richiedere il superamento di una prova di conoscenza di una o più lingue straniere.

17. L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta.

Art. 177 *(Norme transitorie)*. — 1. In attesa della entrata in vigore del regolamento didattico di ateneo le funzioni delle strutture didattiche di cui al comma 3 sono esercitate dai consigli di facoltà che deliberano su proposta del consiglio di corso di laurea.

2. In attesa dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica che definirà i settori scientifico-disciplinari, gli insegnamenti indicati nelle tabelle *A*, *B*, *C* e *D* potranno essere sostituiti con insegnamenti dello stesso contenuto del corso di laurea in scienze dell'informazione.

AREE DISCIPLINARI RELATIVE ALLA LAUREA IN INFORMATICA

TABELLA *A*

Area informatica:

- algoritmi e strutture dati
- architettura degli elaborati
- basi di dati e sistemi informativi
- fondamenti dell'informatica
- informatica applicata
- informatica generale
- informatica teorica
- ingegneria del software
- intelligenza artificiale
- interazione uomo-macchina
- laboratorio di informatica
- linguaggi di programmazione
- metodi formali dell'informatica
- programmazione
- sistemi di elaborazione
- sistemi operativi

TABELLA *B*

Area della matematica:

Sottoarea dell'algebra:
- algebra
- algebra computazionale
- algebra lineare
- istituzioni di algebra superiore
- matematica discreta

Sottoarea della logica matematica:
- logica matematica
- teoria della ricorsività

Sottoarea della geometria:
- geometria
- geometria combinatoria
- istituzioni di geometria superiore
- matematica discreta

Sottoarea dell'analisi matematica:
- analisi matematica
- equazioni differenziali
- istituzioni di analisi superiore

Sottoarea della probabilità:
- calcolo delle probabilità
- calcolo delle probabilità e statistica matematica
- statistica matematica
- teoria dei giochi
- teoria dell'affidabilità
- teoria delle code

Sottoarea dell'analisi numerica:
- analisi numerica
- calcolo numerico
- matematica computazionale
- metodi di approssimazione
- metodi numerici per la grafica
- metodi numerici per l'ottimizzazione

Sottoarea della ricerca operativa:
- ottimizzazione combinatoria
- programmazione matematica
- ricerca operativa
- teoria dei giochi

TABELLA *C*

Area della fisica, elettronica e cibernetica:

Sottoarea della fisica ed elettronica:
- fisica
- fisica generale
- elettronica

Sottoarea della cibernetica:
- apprendimento automatico
- cibernetica
- crittografia
- elaborazioni di immagini
- laboratorio di cibernetica
- metodi per il ragionamento automatico
- metodi per la rappresentazione della conoscenza
- modelli dei sistemi percettivi
- reti neurali
- teoria dell'informazione

TABELLA *D*

Area delle telecomunicazioni:

algoritmi e circuiti per telecomunicazioni
comunicazioni con mezzi mobili
comunicazioni elettriche
comunicazioni ottiche
elaborazione e trasmissione delle immagini
elaborazione numerica dei segnali
reti di telecomunicazioni
sistemi a microonde per telecomunicazioni
sistemi di commutazione
sistemi di radiocomunicazione
sistemi di telecomunicazione
sistemi di telerilevamento
telematica
teoria dei segnali
teoria dell'informazione e codici
teoria e tecnica radar
teoria e tecniche del riconoscimento
trasmissione numerica

Area della bioingegneria elettronica:

automazione e organizzazione sanitaria
bioelettromagnetismo
bioelettronica
bioimmagini
bioingegneria
bioingegneria dei sistemi fisiologici
bioingegneria della riabilitazione e protesi
elaborazione di dati e segnali biomedici
elettronica biomedica
informatica medica
modelli di sistemi biologici
robotica antropomorfa
sistemi intelligenti naturali e artificiali
strumentazione biomedica
tecnologie biomediche

Area dei sistemi di elaborazione dell'informazione:

basi di dati
calcolatori elettronici
fondamenti di informatica
impianti di elaborazione
informatica grafica
informatica medica
ingegneria della conoscenza e sistemi esperti
linguaggi e traduttori
reti di calcolatori
reti logiche
robotica
sistemi di elaborazione
sistemi informativi
sistemi per la progettazione automatica
teoria e tecniche di elaborazione della immagine

Area di economia e direzione delle imprese:

analisi finanziaria
economia e direzione delle imprese
economia e direzione delle imprese commerciali
economia e direzione delle imprese di servizi
economia e direzione delle imprese di trasporto
economia e direzione delle imprese industriali
economia e direzione delle imprese internazionali
economia e direzione delle imprese turistiche
economia e tecnica della pubblicità
finanza aziendale
gestione della produzione e dei materiali
marketing
marketing internazionale
strategie di impresa
tecnica industriale e commerciale

Area di ingegneria economico gestionale:

analisi dei sistemi finanziari
economia applicata all'ingegneria
economia dei sistemi industriali
economia del cambiamento tecnologico
economia ed organizzazione aziendale
economia ed organizzazione dei servizi
gestione aziendale
gestione dell'informazione aziendale
gestione dell'innovazione e dei progetti
marketing industriale
organizzazione della produzione e dei sistemi logistici
pianificazione ed organizzazione della ricerca e sviluppo
sistemi di controllo di gestione
sistemi organizzativi
strategia e sistemi di pianificazione

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 22 giugno 1994

Il rettore: DIANZANI

94A5540

DECRETO RETTORALE 4 luglio 1994.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle lèggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto 27 ottobre 1992 concernente modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di studio dell'area economica;

Vista la proposta di modifica di statuto formulata dal consiglio della facoltà di economia e commercio, riunione del 15 settembre 1993;

Visto il parere favorevole espresso dal senato accademico, riunione del 24 gennaio 1994 e dal consiglio di amministrazione integrato, riunione del 25 gennaio 1994;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Torino;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nella seduta del 21 aprile 1994;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nel titolo I - Disposizioni generali, l'art. 1, contenente l'elenco delle facoltà esistenti presso l'Università di Torino, è modificato nel senso che la facoltà di economia e commercio, con sede in Novara muta denominazione in facoltà di economia.

Art. 2.

Nel titolo II - Facoltà - Sezione VI, gli articoli da 34 a 37, relativi al corso di laurea in economia e commercio - facoltà di economia e commercio (sede di Novara) sono soppressi.

Art. 3.

Dopo l'art. 33, ultimo dello statuto del corso di laurea in economia e commercio (sede di Torino), e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, vengono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi al riordinamento del corso di laurea in economia e commercio - facoltà di economia (sede di Novara)·

Sez. VI

FACOLTÀ DI ECONOMIA

(sede di Novara)

Art. 34. — La facoltà di economia conferisce la laurea in economia e commercio.

1. *Corso di laurea in economia e commercio*

Art. 35. — La durata del corso degli studi per la laurea in economia e commercio è di quattro anni.

Sono titoli di ammissione quelli previsti dalla normativa vigente

Art. 36. — Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso è stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il parere del consiglio di facoltà, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi della normativa vigente.

L'iscrizione agli anni successivi al secondo può essere subordinata, dal consiglio di facoltà, al superamento di un numero minimo di esami o di alcuni esami fondamentali aventi caratteristiche di propedeuticità.

Le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio di facoltà.

Art. 37. — Gli insegnamenti attivabili per il corso di laurea in economia e commercio sono:

a) quelli indicati nel successivo art. 46, articolati nelle quattro aree economica, aziendale, giuridica e matematico-statistica e nei relativi settori scientifico-disciplinari;

b) gli insegnamenti caratterizzanti riportati nel successivo art. 45;

c) le seguenti lingue straniere moderne: lingua inglese, lingua francese, lingua spagnola, lingua tedesca, lingua russa, lingua portoghese, lingua araba, lingua cinese, lingua giapponese;

d) insegnamenti diversi da quelli di cui ai commi precedenti, fino ad un massimo di otto.

Gli insegnamenti che compaiono in più settori potranno essere scelti da uno qualsiasi di essi, in relazione alle esigenze didattiche e scientifiche della facoltà.

Art. 38. — Ai fini del conseguimento del diploma di laurea, sono riconosciuti gli insegnamenti, seguiti con esito positivo, dei corsi di laurea e di diploma universitario dell'area economica e degli altri corsi di laurea e di diploma universitario attivati all'interno della facoltà, in relazione al sistema di crediti didattici determinato dal regolamento didattico di facoltà, secondo la normativa vigente, a condizione che essi siano compatibili, anche per i contenuti, con il piano di studi approvato dalla competente struttura didattica per il corso di studi per il quale si chiede l'iscrizione. Dovranno essere in ogni caso riconosciute la prova d'idoneità di informatica nel rispetto delle forme di accertamento prevista dalla struttura didattica competente, a norma del successivo art. 43.

Le strutture didattiche competenti determinano, nel regolamento didattico, i criteri per il riconoscimento degli insegnamenti.

Art. 39. — La laurea in economia e commercio si consegue dopo aver superato gli esami di profitto per insegnamenti equivalenti ad un numero minimo di ventiquattro annualità e, in più, almeno un esame di lingua straniera fra quelle indicate nel successivo art. 43, la prova di idoneità informatica e l'esame di laurea.

Il piano di studi del corso di laurea comprende, come minimo, dieci insegnamenti fondamentali, l'equivalente di otto insegnamenti annuali, scelti tra i caratterizzanti il corso di laurea stesso ed altri insegnamenti equivalenti ad un numero di sei annualità.

Art. 40. — Gli insegnamenti fondamentali rispondono all'esigenza di fornire agli studenti i principi e i contenuti basilari dei rispettivi comparti scientifico-disciplinari, anche in vista del ruolo propedeutico e complementare per l'apprendimento degli altri insegnamenti del corso di laurea. Essi sono:

economia politica;

economia politica II;

economia aziendale;

ragioneria generale e applicata:

storia economica;

istituzioni di diritto privato;

istituzioni di diritto pubblico;

statistica;

matematica generale;

matematica finanziaria.

Gli insegnamenti fondamentali sono annuali e sono svolti di norma nei primi due anni di corso.

Gli insegnamenti caratterizzanti sono indicati nel successivo art. 45.

Gli altri insegnamenti sono tutti quelli attivabili ai sensi del precedente art. 37.

Art. 41. — La struttura didattica competente garantisce che, tra gli insegnamenti attivati, ve ne siano almeno dodici compresi nell'elenco degli insegnamenti caratterizzanti il corso di laurea e predispone percorsi didattici, nel rispetto dei vincoli alla distribuzione per area degli insegnamenti, prevedendo adeguate possibilità di scelta per gli studenti.

La struttura didattica competente, nel rispetto dell'ordinamento, individua i criteri per la formazione dei piani di studio, anche con la determinazione di un sistema di crediti didattici.

La struttura didattica competente può assegnare ai corsi denominazioni aggiuntive, che ne specifichino i contenuti effettivi o li differenzino nel caso in cui essi vengano ripetuti con contenuti diversi. Per i corsi fondamentali non sono possibili denominazioni aggiuntive, salvo la possibilità di indicare numericamente la successione dei corsi recanti la stessa denominazione, secondo l'ordine di propedeuticità.

Art. 42. — Gli insegnamenti annuali comprendono di norma settanta ore di didattica, quelli semestrali comprendono di norma trentacinque ore di didattica.

La struttura didattica competente stabilisce quali insegnamenti non fondamentali sono svolti con corsi annuali e quali con corsi semestrali.

A tutti gli effetti è stabilita l'equivalenza tra un corso annuale e due corsi semestrali. Un insegnamento annuale puo essere articolato in due corsi semestrali, anche con distinte prove di esame.

Ferma restando la possibilità di riconoscimento di crediti didattici, possono essere svolti fino a quattro corsi annuali o otto corsi semestrali coordinando i moduli didattici di durata più breve, svolti anche da docenti diversi, per un numero complessivamente uguale di ore.

La struttura didattica competente può autorizzare lo studente ad inserire nel proprio piano di studio fino a sei insegnamenti attivati in altre facoltà dell'Ateneo o in altre università anche straniere, fatto salvo il riconoscimento degli studi effettuati all'estero nell'ambito di accordi interuniversitari. In tal caso, la struttura didattica competente dovrà altresì determinare la categoria e l'area di appartenenza dei suddetti insegnamenti ai fini del rispetto dell'art. 41 e degli altri vincoli dell'ordinamento.

Art. 43. — Ogni piano di studio deve comprendere almeno un insegnamento di una lingua straniera moderna scelta fra: lingua francese, lingua inglese, lingua spagnola, lingua tedesca, lingua russa. Tali insegnamenti hanno durata triennale e terminano con esami di profitto, che si aggiungono a quanti previsti dal precedente art. 39.

Per il conseguimento della laurea lo studente deve anche superare una prova di conoscenze informatiche di base.

Possono essere attivati insegnamenti di informatica anche articolati su più corsi annuali. In tal caso, la struttura didattica competente può sostituire la prova d'idoneità con un esame di profitto, che si aggiunge a quelli previsti nell'art. 39. Ulteriori esami relativi a corsi di informatica possono essere fatti rientrare fra le ventiquattro annualità previste dall'art. 39.

Le prove di idoneità possono essere sostenute anche senza la frequenza ai corsi eventualmente attivati.

Art. 44. — La struttura didattica competente stabilisce le modalità degli esami di profitto e delle prove di idoneità.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi scritta su un argomento, scelto dallo studente d'intesa con il relatore, secondo le modalità stabilite dalla struttura didattica competente.

Art. 45. — Il corso di laurea in economia e commercio è disciplinato dai precedenti articoli e dal presente.

Sono insegnamenti caratterizzanti:

Area economica:

economia agraria;

economia industriale;

economia internazionale;

geografia economica;

politica economica;

scienza delle finanze;

economia applicata.

Area aziendale:

marketing;

merceologia;

organizzazione aziendale;

revisione aziendale;

tecnica bancaria;

tecnica industriale e commerciale.

Area giuridica:

diritto commerciale;
diritto del lavoro;
diritto fallimentare;
diritto pubblico dell'economia;
diritto tributario;
legislazione bancaria;
diritto privato comparato.

Area matematico-statistica:

matematica finanziaria II,
statistica II;
statistica economica;
statistica sociale.

Altre aree:

sociologia.

Il piano di studi per il conseguimento della laurea in economia e commercio, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti ed altri, deve comprendere almeno cinque insegnamenti dell'area economica, almeno cinque insegnamenti dell'area aziendale, almeno quattro insegnamenti dell'area giuridica e almeno quattro insegnamenti dell'area matematico-statistica.

Art. 46 *(Discipline delle aree economica, aziendale, giuridica e matematico-statistica attivabili nella facoltà di economia).*

AREA ECONOMICA

P01A - *Analisi economica:*

analisi economica;
dinamica economica;
econometria;
economia matematica;
istituzioni di economia;
tecniche di previsione economica;
teoria della programmazione economica.

P01B - *Economia politica:*

economia politica;
istituzioni di economia;
macroeconomia;
microeconomia.

P01C - *Storia del pensiero economico:*

storia dell'analisi economica;
storia del pensiero economico.

P01D - *Politica economica:*

analisi economica congiunturale;
economia applicata;
economia del benessere;
economia del lavoro;
economia delle grandi aree geografiche;
economia delle istituzioni;
economia dell'istruzione e della ricerca scientifica;
istituzioni di economia;
politica economica;
politica economica agraria;
politica economica dell'ambiente;
politica economica europea;
programmazione economica;
sistemi di contabilità macroeconomica;
sistemi economici comparati.

P01E - *Economia pubblica e scienza delle finanze:*

analisi costi-benefici;
analisi economica delle istituzioni;
economia dell'ambiente;
economia dell'arte e della cultura;
economia della sicurezza sociale;
economia dell'impresa pubblica;
economia pubblica;
economia sanitaria;
finanza degli enti locali;
scienza delle finanze;
sistemi fiscali comparati.

P01F - *Economia monetaria:*

economia dei mercati monetari e finanziari;
economia monetaria;
istituzioni di economia;
politica monetaria;
sistemi finanziari comparati.

P01G - *Economia internazionale:*

economia europea;
economia internazionale;
economia monetaria internazionale;
istituzioni di economia;
istituzioni economiche internazionali;
politica economica internazionale.

P01H - *Economia dello sviluppo:*

cooperazione allo sviluppo;
economia dei Paesi in via di sviluppo;
economia della popolazione;
economia dello sviluppo;
istituzioni di economia;
politica dello sviluppo economico;
sviluppo delle economie agricole;
teoria dello sviluppo economico.

P01I - *Economia dei settori produttivi:*

economia delle attività terziarie;
economia delle fonti di energia;
economia delle imprese internazionali;
economia dell'impresa;
economia dell'innovazione;
economia e politica industriale;
economia industriale.

P01J - *Economia regionale:*

economia del territorio;
economia del turismo;
economia regionale;
economia urbana;
pianificazione economica territoriale;
politica economica regionale.

P01K - *Economia dei trasporti:*

economia dei trasporti.

P03X - *Storia economica:*

storia dei trasporti;
storia del commercio;
storia della finanza pubblica;
storia dell'agricoltura;
storia della moneta e della banca;
storia delle assicurazioni e della previdenza;
storia delle relazioni economiche internazionali;
storia dell'industria;
storia economica;
storia economica dei Paesi in via di sviluppo;
storia economica delle innovazioni tecnologiche;
storia economica dell'Europa;
storia economica del turismo;
storia e politica monetaria;
storia marittima.

G01X - *Economia ed estimo rurale:*

agricoltura e sviluppo economico;
economia agraria;
economia agro-alimentare;
economia dei mercati agricoli e forestali;
economia dell'ambiente agro-forestale;
economia delle produzioni zootecniche;
economia e gestione dell'azienda agraria e agro-industriale;
economia e politica agraria comparata;
economia e politica montana e forestale;
estimo forestale e ambientale;
estimo rurale;
marketing dei prodotti agro-alimentari;
pianificazione agricola;
politica agraria;
storia dell'agricoltura.

M06B - *Geografia economico-politica:*

cartografia;
cartografia tematica per geografi;
geografia applicata;
geografia della popolazione;
geografia delle comunicazioni;
geografia dello sviluppo;
geografia del turismo;
geografia economica;
geografia politica;
geografia politica ed economica;
geografia politica ed economica di Stati e grandi aree;
geografia urbana e organizzazione territoriale;
politica dell'ambiente;
programmazione dello sviluppo e assetto del territorio.

AREA AZIENDALE

P02A - *Economia aziendale:*

analisi e contabilità dei costi;
economia aziendale;
economia dei gruppi, delle concentrazioni e delle cooperazioni aziendali;
economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche;
economia delle imprese pubbliche;
gestione informatica dei dati aziendali;
istituzioni e dottrine economiche aziendali comparate;
metodologie e determinazioni quantitative di azienda;
programmazione e controllo;
programmazione e controllo delle amministrazioni pubbliche;
ragioneria generale ed applicata;
revisione aziendale;
storia della ragioneria;
strategia e politica aziendale;
tecnica professionale.

P02B - *Economia e direzione delle imprese:*

analisi finanziaria;
economia e direzione delle imprese;
economia e direzione delle imprese commerciali;
economia e direzione delle imprese di servizi;
economia e direzione delle imprese di viaggio e di trasporto;
economia e direzione delle imprese industriali;
economia e direzione delle imprese internazionali;
economia e direzione delle imprese turistiche;
economia e tecnica della pubblicità;

finanza aziendale;
gestione della produzione e dei materiali;
marketing;
marketing internazionale;
marketing industriale;
strategia di impresa;
tecnica industriale e commerciale.

P02C - *Organizzazione aziendale:*

amministrazione del personale;
direzione aziendale;
organizzazione aziendale;
organizzazione dei sistemi informativi aziendali;
organizzazione della produzione;
organizzazione del lavoro;
organizzazione delle aziende commerciali;
organizzazione delle aziende di credito;
organizzazione delle aziende e delle amministrazioni pubbliche;
organizzazione delle aziende industriali;
organizzazione delle aziende turistiche;
organizzazione delle aziende di viaggio e di trasporto;
organizzazione e controllo aziendale;
relazioni industriali.

P02D - *Economia degli intermediari finanziari:*

economia degli intermediari finanziari;
economia delle aziende di assicurazione;
economia delle aziende di credito;
economia del mercato mobiliare;
economia e tecnica dell'assicurazione;
finanziamenti di aziende;
gestione finanziaria e valutaria;
tecnica bancaria,
tecnica dei crediti speciali;
tecnica di borsa.

C01B - *Chimica merceologica:*

analisi merceologica;
merceologia;
merceologia dei prodotti alimentari;
merceologia delle risorse naturali;
merceologia doganale;
tecnologia dei cicli produttivi;
tecnologia ed economia delle fonti di energia.

AREA GIURIDICA

N01X - *Diritto privato:*

diritto agrario;
diritto agrario comparato;
diritto agrario comunitario;
diritto agrario e legislazione forestale;
diritto civile;
diritto di famiglia;
diritto privato comparato;
diritto privato dell'economia;
diritto sportivo;
istituzioni di diritto privato;
legislazione del turismo.

N02A - *Diritto commerciale:*

diritto commerciale;
diritto commerciale internazionale;
diritto d'autore;
diritto della cooperazione;
diritto delle assicurazioni;
diritto fallimentare;
diritto fallimentare e delle procedure concorsuali;
diritto industriale.

N02B - *Diritto bancario:*

controlli pubblici nel settore creditizio e assicurativo;
diritto bancario;
diritto della borsa e dei cambi;
diritto degli intermediari finanziari;
diritto del mercato finanziario;
diritto pubblico dell'economia;
diritto valutario;
legislazione bancaria.

N02C - *Diritto della navigazione:*

diritto aeronautico;
diritto aerospaziale;
diritto dei trasporti;
diritto della navigazione;
diritto delle assicurazioni marittime;
diritto internazionale della navigazione.

N03X - *Diritto del lavoro:*

diritto comparato del lavoro;
diritto della previdenza sociale;
diritto della sicurezza sociale;
diritto del lavoro;
diritto del lavoro e della previdenza sociale;
diritto del lavoro e delle relazioni industriali;
diritto del lavoro e diritto sindacale;
diritto sindacale.

N04A - *Diritto costituzionale:*

diritto costituzionale;
diritto costituzionale regionale;
diritto parlamentare.

N04B - *Istituzioni di diritto pubblico:*

diritto e legislazione universitaria;
diritto pubblico comparato;
diritto pubblico dell'economia;
diritto regionale;
diritto regionale e degli enti locali;
istituzioni di diritto pubblico;
legislazione del turismo;
legislazione per lo sviluppo del Mezzogiorno.

N05X - *Diritto amministrativo:*

contabilità degli enti pubblici;
contabilità di Stato;
diritto amministrativo;
diritto degli enti locali;
diritto dei beni pubblici e delle fonti di energia;
diritto dell'ambiente;
diritto minerario;
diritto processuale amministrativo;
diritto pubblico dell'economia;
diritto scolastico;
diritto urbanistico;
disciplina giuridica delle attività tecnico-ingegneristiche;
legislazione dei beni culturali;
legislazione delle opere pubbliche e dell'edilizia;
legislazione forestale.

N07X - *Diritto tributario:*

diritto doganale;
diritto finanziario;
diritto tributario;
diritto tributario comparato;
sistemi fiscali comparati.

N08X - *Diritto internazionale:*

diritto degli scambi internazionali;
diritto della Comunità europea;
diritto delle comunicazioni internazionali;
diritto diplomatico e consolare;
diritto internazionale;
diritto internazionale della navigazione;
diritto internazionale del lavoro;
diritto internazionale dell'economia;
diritto internazionale privato;
organizzazione internazionale.

N09X - *Diritto processuale civile:*

diritto dell'arbitrato interno e internazionale;
diritto dell'esecuzione civile;
diritto fallimentare;
diritto processuale civile;
diritto processuale civile comparato.

N10B - *Diritto penale:*

diritto penale amministrativo;
diritto penale commerciale;
diritto penale comparato;
diritto penale dell'ambiente;
diritto penale del lavoro;
diritto penale dell'economia;
diritto penale tributario.

AREA MATEMATICO-STATISTICA

S01A - *Statistica:*

analisi dei dati;
analisi statistica multivariata;
analisi statistica spaziale;
didattica della statistica;
metodi statistici di previsione;
piano degli esperimenti;
rilevazioni statistiche;
statistica;
statistica computazionale;
statistica matematica;
storia della statistica;
tecniche di ricerca e di elaborazione dei dati;
teoria dei campioni;
teoria dell'inferenza statistica;
teoria statistica delle decisioni.

S01B - *Statistica per la ricerca sperimentale:*

antropometria;
biometria;
metodi statistici di controllo della qualità;
metodi statistici di misura;
metodologia statistica in agricoltura;
modelli stocastici e analisi dei dati;
piano degli esperimenti;
statistica;
statistica applicata alle scienze biologiche;
statistica applicata alle scienze fisiche;
statistica e calcolo delle probabilità;
statistica medica;
statistica per l'ambiente;
statistica per la ricerca sperimentale;
teoria e metodi statistici dell'affidabilità.

S02X - *Statistica economica:*

analisi di mercato;

analisi statistico-economica territoriale;

classificazione e analisi dei dati economici;

contabilità nazionale;

controllo statistico della qualità;

gestione di basi di dati economici;

metodi statistici di valutazione di politiche;

modelli statistici del mercato del lavoro;

modelli statistici di comportamento economico;

rilevazione e controllo dei dati economici;

serie storiche economiche;

statistica aziendale;

statistica dei mercati monetari e finanziari;

statistica economica;

statistica industriale.

S03A - *Demografia:*

analisi demografica;

demografia;

demografia bio-sanitaria;

demografia della famiglia;

demografia economica;

demografia regionale;

demografia sociale;

demografia storica;

modelli demografici;

politiche della popolazione;

rilevazioni e qualità dei dati demografici;

teoria della popolazione.

S03B - *Statistica sociale:*

indagini campionarie e sondaggi demoscopici;

metodi statistici per la programmazione e la valutazione dei servizi sociali e sanitari;

modelli statistici del mercato del lavoro;

modelli statistici per l'analisi del comportamento politico;

modelli statistici per l'analisi e la valutazione dei processi educativi;

rilevazioni statistiche e qualità dei dati sociali e sanitari;

statistica del turismo;

statistica giudiziaria;

statistica per la ricerca sociale;

statistica psicometrica;

statistica sanitaria;

statistica sociale.

S04A - *Matematica per le decisioni economiche e finanziarie:*

elaborazione automatica dei dati per le decisioni economiche e finanziarie;

matematica generale;

matematica per le applicazioni economiche e finanziarie;

matematica per l'economia;

matematica per le aziende sociali;

metodi matematici per la gestione delle aziende;

modelli matematici per i mercati finanziari;

ricerca operativa per le scelte economiche;

teoria dei giochi;

teoria delle decisioni;

teoria matematica del portafoglio finanziario.

S04B - *Matematica finanziaria e scienze attuariali:*

economia e finanza delle assicurazioni;

matematica attuariale;

matematica finanziaria;

statistica assicurativa;

tecnica attuariale delle assicurazioni contro i danni;

tecnica attuariale delle assicurazioni sociali;

tecnica attuariale delle assicurazioni sulla vita;

teoria del rischio.

A01A - *Algebra e logica matematica:*

algebra lineare.

A01B - *Geometria:*

geometria.

A02A - *Analisi matematica:*

analisi matematica.

A02B - *Calcolo delle probabilità:*

calcolo delle probabilità;

processi stocastici.

A04A - *Analisi numerica:*

analisi numerica;

calcolo numerico;

matematica computazionale;

metodi numerici per l'ottimizzazione.

A04B - *Ricerca operativa:*

ottimizzazione;

programmazione matematica;

ricerca operativa;

tecniche di simulazione.

K04X - *Automatica:*

analisi dei sistemi;

modellistica e gestione delle risorse naturali;

modellistica e gestione dei sistemi ambientali;

modellistica e simulazione.

K05A - *Sistemi di elaborazione delle informazioni:*

informatica grafica;

ingegneria della conoscenza e sistemi esperti;

sistemi informativi.

K05B - *Informatica:*

informatica generale;

intelligenza artificiale;

programmazione;

sistemi operativi.

K05C - *Cibernetica:*

cibernetica;

elaborazione di immagini.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 4 luglio 1994

Il rettore: DIANZANI

94A5541

DECRETO RETTORALE 6 luglio 1994.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto 27 ottobre 1992 concernente modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di studio dell'area economica;

Vista la proposta di modifica di statuto formulata dal consiglio della facoltà di economia e commercio, riunione del 15 settembre 1993;

Visto il parere favorevole espresso dal senato accademico, riunione del 24 gennaio 1994 e dal consiglio di amministrazione, riunione del 25 gennaio 1994,

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Torino;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nella seduta del 21 aprile 1994;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nel titolo I - Disposizioni generali, l'art. 1, contenente l'elenco delle facoltà esistenti presso l'Università di Torino, è modificato nel senso che la facoltà di economia e commercio muta denominazione in facoltà di economia.

Art. 2.

Nel titolo II - Facoltà - sez. V, gli articoli da 30 a 33, relativi al corso di laurea in economia e commercio - facoltà di economia e commercio (sede di Torino) sono soppressi.

Art. 3.

Dopo l'art. 29, ultimo dello statuto del corso di laurea in scienze politiche (sede di Alessandria), e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, vengono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi al riordinamento del corso di laurea in economia e commercio - facoltà di economia:

Sez. V - FACOLTÀ DI ECONOMIA

1. *Corso di laurea in economia e commercio*

Art. 30. — La facoltà di economia conferisce la laurea in economia e commercio, articolata su tre indirizzi;

a) indirizzo generale;
b) indirizzo in economia aziendale;
c) indirizzo in economia politica.

L'indirizzo seguito è menzionato nel certificato di laurea.

Art. 31. — La durata del corso degli studi per la laurea in economia e commercio (nei suoi vari indirizzi) è di quattro anni.

Sono titoli di ammissione quelli previsti dalla normativa vigente.

Art. 32. — Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso è stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il parere del consiglio di facoltà, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi della normativa vigente.

L'iscrizione agli anni successivi al secondo può essere subordinata, dal consiglio di facoltà, al superamento di un numero minimo di esami o di alcuni esami fondamentali aventi caratteristiche di propedeuticità.

Le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio di facoltà.

Art. 33. — Gli insegnamenti attivabili per il corso di laurea in economia e commercio (nei suoi vari indirizzi previsti dal precedente art. 30) sono:

a) quelli indicati nel successivo art. 44, articolati nelle quattro aree economica, aziendale, giuridica e matematico-statistica e nei relativi settori scientifico-disciplinari,

b) gli insegnamenti caratterizzanti i singoli indirizzi riportati nei successivi articoli,

c) le seguenti lingue straniere moderne: lingua inglese, lingua francese, lingua spagnola, lingua tedesca, lingua russa, lingua portoghese, lingua araba, lingua cinese, lingua giapponese;

d) insegnamenti diversi da quelli di cui ai commi precedenti, fino ad un massimo di otto per ciascun indirizzo attivato.

Gli insegnamenti che compaiono in più settori potranno essere scelti da uno qualsiasi di essi, in relazione alle esigenze didattiche e scientifiche della facoltà.

Art. 34. — Ai fini del conseguimento del diploma di laurea in economia e commercio, sono riconosciuti gli insegnamenti, seguiti con esito positivo, dei corsi di laurea e di diploma universitario dell'area economica e degli altri corsi di laurea e di diploma universitario attivati all'interno della facoltà, in relazione al sistema di crediti didattici determinato dal regolamento didattico di facoltà, secondo la normativa vigente, a condizione che essi siano compatibili, anche per i contenuti, con il piano di studi approvato dalla competente struttura didattica per il corso di studi per il quale si chiede l'iscrizione. Dovranno essere in ogni caso riconosciute la prova d'idoneità di informatica nel rispetto delle forme di accertamento prevista dalla struttura didattica competente, a norma del successivo art. 39.

Le strutture didattiche competenti determinano, nel regolamento didattico, i criteri per il riconoscimento degli insegnamenti.

Art. 35. — La laurea in economia e commercio (nei suoi vari indirizzi) si consegue dopo aver superato gli esami di profitto per insegnamenti equivalenti ad un numero minimo di ventiquattro annualità e, in più, almeno un esame di lingua straniera fra quelle indicate nel successivo art. 39, la prova di idoneità informatica e l'esame di laurea.

Il piano di studi di ciascun indirizzo comprende, come minimo, dieci insegnamenti fondamentali, l'equivalente di otto insegnamenti annuali scelti tra i caratterizzanti l'indirizzo stesso e altri insegnamenti equivalenti ad un numero di sei annualità.

Art. 36. — gli insegnamenti fondamentali rispondono all'esigenza di fornire agli studenti i principi e i contenuti basilari dei rispettivi comparti scientifico-disciplinari, anche in vista del ruolo propedeutico e complementare per l'apprendimento degli altri insegnamenti del corso di laurea. Essi sono, per tutti gli indirizzi:

economia politica;
economia politica II;
economia aziendale;
ragioneria generale e applicata;
storia economica;
istituzioni di diritto privato;
istituzioni di diritto pubblico;
statistica:
matematica generale;
matematica finanziaria.

Gli insegnamenti fondamentali sono annuali e sono svolti di norma nei primi due anni di corso.

Gli insegnamenti caratterizzanti sono indicati negli articoli successivi riguardanti l'ordinamento didattico dei singoli indirizzi.

Gli altri insegnamenti sono tutti quelli attivabili ai sensi del precedente art. 33.

Art. 37. — La struttura didattica competente garantisce che, tra gli insegnamenti attivati, ve ne siano almeno dodici compresi nell'elenco degli insegnamenti caratterizzanti ciascun indirizzo e predispone percorsi didattici, nel rispetto dei vincoli alla distribuzione per area degli insegnamenti, prevedendo adeguate possibilità di scelta per gli studenti.

La struttura didattica competente, nel rispetto dell'ordinamento, individua i criteri per la formazione dei piani di studio nell'ambito di ciascun indirizzo, anche con la determinazione di un sistema di crediti didattici.

La struttura didattica competente può assegnare ai corsi denominazioni aggiuntive, che ne specifichino i contenuti effettivi o li differenzino nel caso in cui essi vengano ripetuti con contenuti diversi. Per i corsi fondamentali non sono possibili denominazioni aggiuntive, salvo la possibilità di indicare numericamente la successione dei corsi recanti la stessa denominazione, secondo l'ordine di propedeuticità.

Art. 38. — Gli insegnamenti annuali comprendono di norma settanta ore di didattica, quelli semestrali comprendono di norma trentacinque ore di didattica.

La struttura didattica competente stabilisce quali insegnamenti non fondamentali sono svolti con corsi annuali e quali con corsi semestrali.

A tutti gli effetti, è stabilita l'equivalenza tra un corso annuale e due corsi semestrali. Un insegnamento annuale può essere articolato in due corsi semestrali, anche con distinte prove di esame.

Ferma restando la possibilità di riconoscimento di crediti didattici, per ciascun indirizzo possono essere svolti fino a quattro corsi annuali o otto corsi semestrali coordinando moduli didattici di durata più breve, svolti anche da docenti diversi, per un numero complessivamente uguale di ore.

La struttura didattica competente può autorizzare lo studente ad inserire nel proprio piano di studio fino a sei insegnamenti attivati in altre facoltà dell'Ateneo o in altre università anche straniere, fatto salvo il riconoscimento degli studi effettuati all'estero nell'ambito di accordi interuniversitari. In tal caso, la struttura didattica competente dovrà altresì determinare la categoria e l'area di appartenenza dei suddetti insegnamenti ai fini del rispetto dell'art. 37 e degli altri vincoli dell'ordinamento.

Art. 39. — Ogni piano di studio deve comprendere almeno un insegnamento di una lingua stranierea moderna scelta fra: lingua francese, lingua inglese, lingua spagnola, lingua tedesca, lingua russa. Tali insegnamenti hanno durata triennale e terminano con esami di profitto, che si aggiungono a quanti previsti dal precedente art. 35.

Per il conseguimento della laurea lo studente deve anche superare una prova di conoscenze informatiche di base.

Possono essere attivati insegnamenti di informatica anche articolati su più corsi annuali. In tal caso, la struttura didattica competente può sostituire la prova d'idoneità con un esame di profitto, che si aggiunge a quelli previsti nell'art. 35. Ulteriori esami relativi a corsi di informatica possono essere fatti rientrare fra le ventiquattro annualità previste dall'art. 35.

Le prove di idoneità possono essere sostenute anche senza la frequenza ai corsi eventualmente attivati.

Art. 40. — La struttura didattica competente stabilsice le modalità degli esami di profitto e delle prove di idoneità.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi scritta su un argomento, scelto dallo studente d'intesa con il relatore, secondo le modalità stabilite dalla struttura didattica competente.

Art. 41 *(Indirizzo generale)*. — L'indirizzo generale del corso di laurea in economia e commercio è disciplinato dai precedenti articoli e dal presente.

Sono insegnamenti caratterizzanti l'indirizzo generale:

Area economica:
economia agraria;
economia industriale;
economia internazionale;
geografia economica;
politica economica;
scienza delle finanze;
economia applicata.

Area aziendale:
marketing;
merceologia;
organizzazione aziendale;
revisione aziendale;
tecnica bancaria;
tecnica industriale e commerciale.

Area giuridica:
diritto commerciale;
diritto del lavoro;
diritto fallimentare;
diritto pubblico dell'economia;
diritto tributario;
legislazione bancaria;
diritto privao comparato.

Area matematico-statistica:
matematica finanziaria II;
statistica II;
statistica economica;
statistica sociale.

Altre aree:
sociologia.

Il piano di studi per il conseguimento della laurea in economia e commercio (indirizzo generale), nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti e altri, deve comprendere almeno cinque insegnamenti dell'area economica, almeno cinque insegnamenti dell'area aziendale, almeno quattro insegnamenti dell'area giuridica e almeno quattro insegnamenti dell'area matematico-statistica.

Art. 42 *(Indirizzo in economia aziendale)*. — L'indirizzo in economia aziendale del corso di laurea in economia e commercio è disciplinato dai precedenti articoli dal 31 al 40 e dal presente.

Sono insegnamenti caratterizzanti l'indirizzo in economia aziendale:

Area economica:
economia industriale;
economia internazionale;
politica economica;
scienza delle finanze;
economia dell'impresa;
geografia economica.

Area aziendale:
analisi e contabilità dei costi;
economia degli intermediari finanziari;
economia e direzione delle imprese;
finanza aziendale;
marketing;
metodologie e determinazioni quantitative di azienda;
organizzazione aziendale;
organizzazione del lavoro;
revisione aziendale;
strategia e politica aziendale;
tecnologia dei cicli produttivi;
economia del mercato mobiliare;
programmazione e controllo.

Area giuridica:
diritto commerciale;
diritto del lavoro;
diritto fallimentare;
diritto tributario;
legislazione bancaria.

Area matematico-statistica:
statistica aziendale.

Il piano di studi per il conseguimento della laurea in economia e commercio (indirizzo in economia aziendale) deve comprendere, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti ed altri, almeno quattro insegnamenti dell'area economica, almeno otto insegnamenti dell'area aziendale, almeno tre insegnamenti dell'area giuridica e almeno tre insegnamenti dell'area matematico-statistica.

Art. 43 *(Indirizzo in economia politica)*. — L'indirizzo in economia politica del corso di laurea in economia e commercio è disciplinato dai precedenti articoli dal 31 al 40 e dal presente.

Sono insegnamenti caratterizzanti l'indirizzo in economia politica:

Area economica:
econometria;
economia agraria;
economia del lavoro;
economia dello sviluppo;
economia industriale;
economia internazionale;
economia monetaria;
economia pubblica;
economia regionale;
politica economica;
programmazione dello sviluppo e assetto del territorio;
storia del pensiero economico;
economia dell'impresa;
economia matematica.

Area aziendale:
economia degli intermediari finanziari;
economia e direzione delle imprese;
finanza aziendale;
economia del mercato mobiliare.

Area giuridica:
diritto commerciale;
diritto della Comunità europea;
diritto pubblico dell'economia.

Area matematico-statistica:
statistica II;
statistica economica;
matematica per le applicazioni economiche e finanziarie.

Altre aree:
sociologia.

Il piano di studi per il conseguimento della laurea in economica e commercio (indirizzo in economia politica) deve comprendere, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti ed altri, almeno otto insegnamenti dell'area economica, almeno tre insegnamenti dell'area aziendale, almeno tre insegnamenti dell'area giuridica e almeno quattro insegnamenti dell'area matematico-statistica.

Art. 44 *(Discipline delle aree economica, aziendale, giuridica e matematico-statistica attivabili nella facoltà di economia)*.

AREA ECONOMICA

P01A - *Analisi economica:*
analisi economica;
dinamica economica;
econometria;
economia matematica;
istituzioni di economia;
tecniche di previsione economica;
teoria della programmazione economica.

P01B - *Economia politica:*
economia politica;
istituzioni di economia;
macroeconomia;
microeconomia.

P01C - *Storia del pensiero economico:*
storia dell'analisi economica;
storia del pensiero economico.

P01D - *Politica economica:*
analisi economica congiunturale;
economia applicata;
economia del benessere;
economia del lavoro;
economia delle grandi aree geografiche;
economia delle istituzioni;
economia dell'istruzione e della ricerca scientifica;
istituzioni di economia;
politica economica;
politica economica agraria;
politica economica dell'ambiente;
politica economica europea;
programmazione economica;
sistemi di contabilità macroeconomica;
sistemi economici comparati.

P01E - *Economia pubblica e scienza delle finanze:*
analisi costi-benefici;
analisi economica delle istituzioni;
economia dell'ambiente;
economia dell'arte e della cultura;
economia della sicurezza sociale;
economia dell'impresa pubblica;
economia pubblica;
economia sanitaria;
finanza degli enti locali;
scienza delle finanze;
sistemi fiscali comparati.

P01F - *Economia monetaria:*
economia dei mercati monetari e finanziari;
economia monetaria;
istituzioni di economia;
politica monetaria;
sistemi finanziari comparati.

P01G - *Economia internazionale:*
economia europea;
economia internazionale;
economia monetaria internazionale;
istituzioni di economia;
istituzioni economiche internazionali;
politica economica internazionale.

P01H - *Economia dello sviluppo:*
cooperazione allo sviluppo;
economia dei Paesi in via di sviluppo;
economia della popolazione;
economia dello sviluppo;
istituzioni di economia;
politica dello sviluppo economico;
sviluppo delle economie agricole;
teoria dello sviluppo economico.

P01I - *Economia dei settori produttivi:*
economica delle attività terziarie;
economia delle fonti di energia;
economia delle imprese internazionali;
economia dell'impresa;
economia dell'innovazione;
economia e politica industriale;
economia industriale.

P01J - *Economia regionale:*
economia del territorio;
economia del turismo;
economia regionale;
economia urbana;
pianificazione economica territoriale;
politica economica regionale.

P01K - *Economia dei trasporti:*
economia dei trasporti.

P03X - *Storia economica:*
storia dei trasporti;
storia del commercio;
storia della finanza pubblica;
storia dell'agricoltura;
storia della moneta e della banca;
storia delle assicurazioni e della previdenza;
storia delle relazioni economiche internazionali;
storia dell'industria;
storia economica;
storia economica dei Paesi in via di sviluppo;
storia economica delle innovazioni tecnologiche;
storia economica dell'Europa;
storia economica del turismo;
storia e politica monetaria;
storia marittima.

G01X - *economia ed estimo rurale:*
agricoltura e sviluppo economico;
economia agraria;
economia agro-alimentare;
economia dei mercati agricoli e forestali;
economia dell'ambiente agro-forestale;
economia delle produzioni zootecniche;
economia e gestione dell'azienda agraria e agro-industriale;
economia e politica agraria comparata;
economia e politica montana e forestale;
estimo forestale e ambientale;
estimo rurale;
marketing dei prodotti agro-alimentari;
pianificazione agricola;
politica agraria;
storia dell'agricoltura.

M06B - *Geografia economico-politica:*
cartografia;
cartografia tematica per geografi;
geografia tematica per geografi;
geografia applicata;
geografia della popolazione;
geografia delle comunicazioni;
geografia dello sviluppo;
geografia del turismo;
geografia economica;
geografia politica;
geografia politica ed economica;
geografia politica ed economica di Stati e grandi aree;
geografia urbana e organizzazione territoriale;
politica dell'ambiete;
programmazione dello sviluppo e assetto del territorio.

AREA AZIENDALE

P02A - *Economia aziendale:*
analisi e contabilità dei costi;
economia aziendale;
economia dei gruppi delle concentrazioni e delle cooperazioni aziendali;
economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche;
economia delle imprese pubbliche;
gestione informatica dei dati aziendali;
istituzioni e dottrine economiche aziendali comparate;
metodologie e determinazioni quantitative di azienda;
programmazione e controllo;
programmazione e controllo delle amministrazioni pubbliche;
ragioneria generale ed applicata;
revisione aziendale;
storia della ragioneria;
strategia e politica aziendale;
tecnica professionale.

P02B - *Economia e direzione delle imprese*
analisi finanziaria;
economia e direzione delle imprese;
economia e direzione delle imprese commerciali;
economia e direzione delle imprese di servizi;
economia e direzione delle imprese di viaggio e di trasporto;
economia e direzione delle imprese industriali;
economia e direzione delle imprese internazionali;

economia e direzione delle imprese turistiche;
economia e tecnica della pubblicità;
finanza aziendale;
gestione della produzione e dei materiali;
marketing;
marketing industriale;
marketing internazionale;
strategie di impresa;
tecnica industriale e commerciale.

P02C - *Organizzazione aziendale:*
amministrazione del personale;
direzione aziendale;
organizzazione aziendale;
organizzazione dei sistemi informativi aziendali;
organizzazione della produzione;
organizzazione del lavoro;
organizzazione delle aziende commerciali;
organizzazione delle aziende di credito;
organizzazione delle aziende e delle amministrazioni pubbliche;
organizzazione delle aziende industriali;
organizzazione delle aziende turistiche;
organizzazione delle aziende di viaggio e di trasporto;
organizzazione e controllo aziendale;
relazioni industriali.

P02D - *Economia degli intermediari finanziari:*
economia degli intermediari finanziari;
economia delle aziende di assicurazione:
economia delle aziende di credito;
economia del mercato mobiliare;
economia e tecnica dell'assicurazione;
finanziamenti di aziende;
gestione finanziaria e valutaria;
tecnica bancaria;
tecnica dei crediti speciali;
tecnica di borsa.

C01B - *Chimica merceologica:*
analisi merceologica;
merceologia;
merceologia dei prodotti alimentari;
merceologia delle risorse naturali;
merceologia doganale;
tecnologia dei cicli produttivi;
tecnologia ed economia delle fonti di energia.

AREA GIURIDICA

N01X - *Diritto privato:*
diritto agrario;
diritto agrario comparato;
diritto agrario comunitario;
diritto agrario e legislazione forestale;
diritto civile;
diritto di famiglia;
diritto privato comparato;
diritto privato dell'economia;
diritto sportivo:
istituzioni di diritto privato;
legislazione del turismo.

N02A - *Diritto commerciale:*
diritto commerciale;
diritto commerciale internazionale;
diritto d'autore:
diritto della cooperazione;
diritto delle assicurazioni;
diritto fallimentare;
diritto fallimentare e delle procedure concorsuali;
diritto industriale.

N02B - *Diritto bancario:*
controlli pubblici nel settore creditizio e assicurativo:
diritto bancario;
diritto della borsa e dei cambi;
diritto degli intermediari finanziari;
diritto del mercato finanziario;
diritto pubblico dell'economia;
diritto valutario;
legislazione bancaria.

N02C - *Diritto della navigazione:*
diritto aeronautico;
diritto aerospaziale;
diritto dei trasporti;
diritto della navigazione;
diritto delle assicurazioni marittime;
diritto intrnazionale della navigazione.

N03X - *Diritto del lavoro:*
diritto comparato del lavoro;
diritto della previdenza sociale;
diritto della sicurezza sociale;
diritto del lavoro;
diritto del lavoro e della previdenza sociale;
diritto del lavoro e delle relazioni industriali;
diritto del lavoro e diritto sindacale;
diritto sindacale.

N04A - *Diritto costituzionale:*
diritto costituzionale;
diritto costituzionale regionale;
diritto parlamentare.

N04B - *Istituzioni di diritto pubblico:*
diritto e legislazione universitaria;
diritto pubblico comparato;
diritto pubblico dell'economia;
diritto regionale;
diritto regionale e degli enti locali;
istituzioni di diritto pubblico;
legislazione del turismo;
legislazione per lo sviluppo del Mezzogiorno.

N05X - *Diritto amministrativo:*
contabilità degli enti pubblici;
contabilità di Stato;
diritto amministrativo;
diritto degli enti locali;
diritto dei beni pubblici e delle fonti di energia;
diritto dell'ambiente;
diritto minerario;
diritto processuale amministrativo;
diritto pubblico dell'economia;
diritto scolastico;
diritto urbanistico;

disciplina giuridica delle attività tecnico-ingegneristiche;
legislazione dei beni culturali;
legislazione delle opere pubbliche e dell'edilizia,
legislazione forestale.

N07X - *Diritto tributario;*
diritto doganale;
diritto finanziario;
diritto tributario;
diritto tributario comparato;
sistemi fiscali comparati.

N08X - *Diritto internazionale:*
diritto degli scambi internazionali;
diritto della Comunità europea;
diritto delle comunicazioni internazionali;
diritto diplomatico e consolare;
diritto internazionale;
diritto internazionale della navigazione;
diritto internazionale del lavoro;
diritto internazionale dell'economia;
diritto internazionale privato;
organizzazione internazionale.

N09X - *Diritto processuale civile:*
diritto dell'arbitrato interno e internazionale;
diritto dell'esecuzione civile;
diritto fallimentare;
diritto processuale civile;
diritto processuale civile comparato.

N10B - *Diritto penale:*
diritto penale amministrativo;
diritto penale commerciale;
diritto penale comparato;
diritto penale dell'ambiente;
diritto penale del lavoro;
diritto penale dell'economia;
diritto penale tributario.

AREA MATEMATICO-STATISTICA

S01A - *Statistica:*
analisi dei dati;
analisi statistica multivariata;
analisi statistica spaziale;
didattica della statistica;
metodi statistici di previsione;
piano degli esperimenti;
rivelazioni statistiche;
statistica;
statistica computazionale;
statistica matematica;
storia della statistica;
tecniche di ricerca e di elaborazione dei dati;
teoria dei campioni;
teoria dell'inferenza statistica;
teoria statistica delle decisioni.

S01B - *Statistica per la ricerca sperimentale:*
antropometria;
biometria;
metodi statistici di controllo della qualità;
metodi statistici di misura;
metodologia statistica in agricoltura;
modelli stocastici e analisi dei dati.
piano degli esperimenti;
statistica;
statistica applicata alle scienze biologiche;
statistica applicata alle scienze fisiche;
statistica e calcolo delle probabilità;
statistica medica;
statistica per l'ambiente;
statistica per la ricerca sperimentale;
teoria e metodi statistici dell'affidabilità.

S02X - *Statistica economica:*
analisi di mercato;
analisi statistico-economica territoriale;
classificazione e analisi dei dati economici;
contabilità nazionale;
controllo statistico della qualità,
gestione di basi di dati economici;
metodi statistici di valutazione di politiche;
modelli statistici del mercato del lavoro;
modelli statistici di comportamento economico;
rilevazione e controllo dei dati economici;
serie storiche economiche;
statistica aziendale;
statistica dei mercati monetari e finanziaria;
statistica economica;
statistica industriale.

S03A - *Demografia:*
analisi demografica;
demografia;
demografia bio-sanitaria;
demografia della famiglia;
demografia economica;
demografia regionale;
demografia sociale;
demografia storica;
modelli demografici;
politiche della popolazione;
rilevazioni e qualità dei dati demografici;
teoria della popolazione.

S03B - *Statistica sociale.*
indagini campionarie e sondaggi demoscopici;
metodi statistici per la programmazione e la valutazione dei servizi sociali e sanitari;
modelli statistici del mercato del lavoro;
modelli statistici per l'analisi del comportamento politico;
modelli statistici per l'analisi e la valutazione dei processi educativi;
rilevazioni statistiche e qualità dei dati sociali e sanitari;
statistica del turismo;
statistica giudiziaria;

statistica per la ricerca sociale;
statistica psicometrica;
statistica sanitaria;
statistica sociale.

S04A - *Matematica per le decisioni economiche e finanziarie:*
elaborazione automatica dei dati per le decisioni economiche e finanziarie;
matematica generale;
matematica per le applicazioni economiche e finanziarie;
matematica per l'economia;
matematica per le aziende sociali;
metodi matematici per la gestione delle aziende;
modelli matematici per i mercati finanziari;
ricerca operativa per le scelte economiche;
teoria dei giochi;
teoria delle decisioni;
teoria matematica del portafoglio finanziario.

S04B - *Matematica finanziaria e scienze attuariali:*
economia e finanza delle assicurazioni;
matematica attuariale;
matematica finanziaria;
statistica assicurativa;
tecnica atturiale delle assicurazioni contro i danni;
tecnica atturiale delle assicurazioni sociali;
tecnica atturiale delle assicurazioni sulla vita;
teoria del rischio.

A01A - *Algebra e logica matematica:*
algebra lineare;

A01B - *Geometria:*
geometria.

A02A - *Analisi matematica:*
analisi matematica.

A02B - *Calcolo delle probabilità:*
calcolo delle probabilità;
processi stocastici.

A04A - *Analisi numerica:*
analisi numerica:
calcolo numerico;
matematica computazionale;
metodi numerici per l'ottimizzazione.

A04B - *Ricerca operativa:*
ottimizzazione;
programmazione matematica;
ricerca operativa;
tecniche di simulazione.

K04X - *Automatica:*
analisi dei sistemi;
modellistica e gestione delle risorse naturali;
modellistica e gestione dei sistemi ambientali;
modellistica e simulazione.

K05A - *Sistemi di elaborazione delle informazioni:*
informatica grafica;
ingegneria della conoscenza e sistemi esperti;
sistemi informativi.

K05B - *Informatica:*
informatica generale;
intelligenza artificiale;
programmazione;
sistemi operativi.

K05C - *Cibernetica:*
cibernetica;
elaborazioni di immagini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 6 luglio 1994

Il rettore: DIANZANI

94A5542

DECRETO RETTORALE 7 luglio 1994.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 ottobre 1991;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1992;

Viste le proposte di modifica di statuto formulate dal consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali nella riunione del 16 dicembre 1994;

Visti i pareri favorevoli espressi dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione rispettivamente nelle riunioni del 24 gennaio 1994 e del 25 gennaio 1994;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Torino;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nella seduta del 22 aprile 1994,

Decreta

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nella sez. XII - Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, all'art. 128, relativo all'elenco delle lauree e dei diplomi conferiti dalla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali (sede di Torino), vengono aggiunte la laurea in scienza dei materiali ed il diploma universitario in scienza dei materiali.

Art. 2.

Dopo l'art. 152, ultimo dello statuto del corso di diploma universitario in informatica, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, vengono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione del corso di laurea in scienza dei materiali e del corso di diploma universitario in scienza dei materiali.

10. CORSO DI LAUREA IN SCIENZA DEI MATERIALI

Art. 153 *(Accesso al corso)*. — L'accesso al corso di laurea è regolato dalle disposizioni di legge. Il numero degli iscritti sarà stabilito annualmente dagli organi accademici competenti, nel rispetto delle disposizioni vigenti e sulla base dei criteri generali fissati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Il corso di laurea si articola nei seguenti indirizzi:

1) materiali funzionali;

2) materiali strutturali;

3) modellistico-teorico.

Gli indirizzi hanno la funzione di far approfondire, in un particolare campo, sia competenze metodologiche che teorico-pratiche.

Art. 154 *(Durata ed organizzazione del corso)*. — La durata degli studi del corso di laurea in scienza dei materiali è fissata in cinque anni.

L'attività didattica-formativa, teorica e pratica, comporta un totale di almeno cinquecento ore/anno. Essa è comprensiva di esercitazioni teoriche e di laboratorio, seminari, corsi monografici, dimostrazioni, attività guidate, visite tecniche, prove parziali di accertamento, correzioni e discussione di elaborati, ecc. Parte dell'attività didattica pratica potrà essere svolta anche presso laboratori e centri esterni sotto la responsabilità didattica del docente del corso, previa stipula di apposite convenzioni.

I contenuti didattico-formativi del corso di laurea sono ripartiti per aree: gli obiettivi sono indicati nell'art. 156.

L'attività didattico-formativa è di norma organizzata sulla base di annualità costituite da corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari o integrati.

Il corso di insegnamento monodisciplinare ha la durata di almeno ottanta ore, di cui venti di esercitazioni. I corsi di laboratorio comportano almeno centoventi ore di attività didattiche.

Il corso di insegnamento integrato è costituito da più moduli didattici coordinati (al massimo tre) impartiti da più insegnanti e comunque con un unico esame finale. Della commissione di esame faranno parte tutti i docenti del corso integrato. Durante il primo triennio del corso di laurea lo studente dovrà dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera di rilevanza scientifica. Le modalità dell'accertamento saranno definite dal consiglio di corso di laurea.

Il quinto anno deve prevedere un numero di insegnamenti tale da consentire allo studente di dedicarsi al lavoro di tesi, che può essere anche svolto, con l'accordo del consiglio di corso di laurea, presso laboratori di ricerca di enti pubblici o privati esterni all'Università secondo le modalità riportate al terzo comma del presente articolo.

Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea lo studente dovrà aver seguito con esito positivo il numero minimo di ventisei annualità e superato i relativi esami.

Inoltre, lo studente deve superare l'esame di laurea che consentirà in una dissertazione originale scritta.

Art. 155 *(Manifesto degli studi)*. — All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il consiglio di facoltà, su proposta del consiglio di corso di laurea, definisce i piani di studio ufficiali del corso di laurea, comprendenti le denominazioni degli insegnamenti da attivare in applicazione di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

In particolare il consiglio di facoltà:

a) propone il numero di posti a disposizione per gli iscritti al primo anno;

b) stabilisce:

le prove di valutazione per l'iscrizione al I anno;

i corsi ufficiali di insegnamento, monodisciplinari ed integrati, che costituiscono le singole annualità, scegliendo le relative discipline nei raggruppamenti di cui al successivo art. 156;

le denominazioni dei corsi integrati,

le qualificazioni più opportune per meglio evidenziare esattamente il livello ed i contenuti didattici;

i periodi didattici per ciascun anno di corso;

c) ripartisce il monte-ore di ciascuna area fra le annualità che vi afferiscono, precisando per ogni corso la frazione destinata alle attività teorico-pratiche;

d) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad una medesima annualità integrata;

e) indica le annualità di cui lo studente dovrà aver ottenuto l'attestazione di frequenza e superato il relativo esame, al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa le eventuali propedeuticità.

Art. 156 (*Articolazione del corso di laurea*).

1. — FORMAZIONE DI BASE

22 *Annualità*

Area 1. - *Matematica*.

Lo studente deve acquisire i concetti di base del calcolo differenziale ed integrale, della geometria analitica, dei fondamenti dell'algebra moderna, dell'algebra lineare, dei metodi numerici per la risoluzione dei problemi di calcolo, ivi compresa la conoscenza di un adeguato linguaggio di programmazione.

Sono obbligatorie le seguenti annualità:

n. 3 nei raggruppamenti:

A01A Algebra e logica matematica
A01B Geometria
A02B Probabilità e statistica matematica
A02A Analisi matematica
A03X Fisica matematica
A04A Analisi numerica

Area 2. - *Fisica*.

Lo studente deve acquisire le nozioni fondamentali della fisica classica, della misura fisica e delle tecniche del laboratorio di fisica; i fondamenti della meccanica quantistica e della fisica dello stato solido (semiconduttori, superconduttori, ...) e delle interazioni della materia con le radiazioni.

In particolare dovrà avere padronanza della meccanica del punto e del continuo, dei principi della termodinamica classica e statistica, dell'elettromagnetismo, dell'elettronica e dei dispositivi, dell'ottica classica e quantistica e di elementi di fisica statistica e di fisica nucleare.

Sono obbligatorie le seguenti annualità:

n. 2 nel raggruppamento:

B01A Fisica generale

n. 1 nei raggruppamenti.

B01A Fisica generale
B03X Struttura della materia

n. 1 nel raggruppamento:

B02B Metodi matematici della fisica

n. 1 nel raggruppamento:

B03X Struttura della materia

n. 1 nei raggruppamenti:

B01A Fisica generale
B03X Struttura della materia
B02A Fisica teorica
B04X Fisica nucleare e subnucleare
K01X Elettronica

Area 3. - *Chimica*.

Lo studente deve acquisire i concetti di base della chimica generale ed inorganica, della chimica organica, della chimica fisica, della chimica dello stato solido e delle tecniche del laboratorio chimico.

Sono argomenti fondamentali: struttura atomica; sistema periodico degli elementi; legame chimico e struttura molecolare; chimica nucleare e fenomeni radioattivi; stati di aggregazione della materia; reazioni chimiche, acidi e basi, reazioni redox; soluzioni; gruppi funzionali; struttura e stereochimica dei principali composti organici; materiali molecolari e macromolecolari; termodinamica e cinetica chimica; elettrochimica; relazioni tra struttura elettronica e struttura cristallina; cristalli ionici, covalenti, metallici e molecolari; solidi non stechiometrici ed amorfi; chimica e chimica fisica delle superfici, dei difetti e dei materiali disordinati; colloidi e strati sottili: nucleazione e crescita.

Sono obbligatorie le seguenti annualità:

n. 2 nel raggruppamento:

C03X Chimica generale ed inorganica

n. 2 nel raggruppamento:

C02X Chimica fisica

n. 1 nel raggruppamento:

C05X Chimica organica

n. 1 nei raggruppamenti:

C03X Chimica generale ed inorganica
C05X Chimica organica

Area 4. - (*Sintesi, caratterizzazione e metodi teorici e spettroscopici*).

Lo studente deve acquisire i concetti fondamentali della meccanica quantistica applicata ai sistemi atomici e molecolari e le metodologie di sintesi e caratterizzazione chimica e fisica dei materiali.

Sono argomenti fondamentali: osservabili; equazioni d'onda; stati legati e di scattering; metodi approssimati; proprietà elettriche e magnetiche; radioattività; interazione radiazione-materia; struttura e dinamica molecolare; teoria dei gruppi; tecniche macroscopiche di caratterizzazione; tecniche microstrutturali e microanalitiche di volume e di superficie; strati sottili e rivestimenti; spettrometria di massa; microscopia ottica ed elettronica.

Sono obbligatorie le seguenti annualità:

n. 2 in due diversi dei seguenti tre raggruppamenti:

B02A Fisica teorica
B03X Struttura della materia
C02X Chimica fisica

n. 1 nel raggruppamento:

B03X Struttura della materia

n. 1 nei raggruppamenti:

C01A Chimica analitica
C02X Chimica fisica
C03X Chimica generale ed inorganica
C04X Chimica industriale e dei materiali polimerici
C05X Chimica organica

Area 5. - *Proprietà, analisi e controllo dei materiali.*

Lo studente deve conoscere le varie classi di materiali, in funzione della loro struttura e delle loro proprietà: materiali polimerici, vetrosi, ceramici, compositi, metallici e molecolari includendo la loro preparazione, reattività, proprietà meccaniche, termomeccaniche e cinetiche; metodi per il controllo e la qualificazione dei materiali; valutazione dei dati analitici e loro standardizzazione.

Sono obbligatorie le seguenti annualità:

n. 1 nei raggruppamenti:

C01A Chimica analitica
I14A Chimica applicata, scienza e tecnologia dei materiali

n. 1 nei raggruppamenti:

C02X Chimica industriale e dei materiali polimerici
I13X Metallurgia
I14A Chimica applicata, scienza e tecnologia dei materiali
B03X Struttura della materia

Area 6. - *Cristallografia e strutturistica.*

Lo studente deve acquisire le nozioni basilari di cristallografia e strutturistica chimica, considerando le relazioni tra simmetria, morfologia e struttura e proprietà dei materiali cristallini. Vengono considerati i vari tipi di difetti crstallini (puntuali ed estesi, dislocazioni e bordi di grano) e le loro relazioni con le proprietà del materiale. Vengono anche considerati i principi elementari della diffrattometria a raggi X e dell'ottica cristallografica in luce trasmessa e riflessa.

È obbligatoria la seguente annualità:

n. 1 nei raggruppamenti:

C02X Chimica fisica
C03X Chimica generale ed inorganica
D03A Mineralogia

2. — FORMAZIONE DI INDIRIZZO

4 *Annualità*

Gli indirizzi sono caratterizzati ciascuno da due annualità specifiche e da due annualità di corsi opzionali.

Gli indirizzi possono essere suddivisi in orientamenti.

2.1 - *Indirizzo materiali funzionali.*

L'indirizzo contiene gli elementi per la formazione nel settore dei materiali dotati di proprietà speciali.

Sono annualità specifiche un corso del raggruppamento B03X ed il corso integrato costituito da moduli dei raggruppamenti C02X e C03X.

Le due annualità opzionali sono rappresentate da due corsi integrati di due moduli ciascuno, scelti dai settori inizianti per A, B, C, D, I, K.

Il consiglio di corso di laurea può, nel caso dell'attivazione di particolari orientamenti, scegliere insegnamenti opzionali di altri settori inizianti con lettere diverse.

I quattro moduli dei due corsi integrati opzionali devono appartenere ad insegnamenti diversi.

2.2 - *Indirizzo materiali strutturali.*

L'indirizzo contiene gli elementi per la formazione nel settore dei materiali capaci di resistere a sollecitazioni meccaniche.

Sono annualità specifiche due corsi appartenenti ai raggruppamenti I13X e C04X.

Le due annualità opzionali sono rappresentate da due corsi integrati di due moduli ciascuno, scelti dai settori inizianti per A, B, C, D, I.

Il consiglio di corso di laurea può, nel caso dell'attivazione di particolari orientamenti, scegliere insegnamenti opzionali di altri settori inizianti con lettere diverse.

I quattro moduli dei due corsi integrati opzionali devono appartenere ad insegnamenti diversi.

2.3 - *Indirizzo modellistico-teorico.*

L'indirizzo contiene gli elementi per l'approfondimento sia delle tematiche teoriche sia dei modelli matematici per la simulazione delle caratteristiche dei materiali e dell'evoluzione delle microstrutture.

Sono annualità specifiche due corsi appartenenti ai raggruppamenti B02A e C02X.

Le due annualità opzionali sono rappresentate da due corsi integrati di due moduli ciascuno, scelti dai settori inizianti per A, B, C, D, I.

Il consiglio di corso di laurea può, nel caso dell'attivazione di particolari orientamenti, scegliere insegnamenti opzionali di altri settori inizianti con lettere diverse.

I quattro moduli dei due corsi integrati opzionali devono appartenere ad insegnamenti diversi.

11. CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO IN SCIENZA DEI MATERIALI

Art. 157 (*Istituzione e durata del corso di diploma*). — Presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali è istituito il corso di diploma universitario in scienza dei materiali.

Il corso di diploma ha lo scopo di fornire agli studenti adeguata conoscenza di metodi e contenuti culturali e scientifici orientata al conseguimento del livello formativo richiesto ad un addetto alla caratterizzazione ed al controllo di materiali in laboratori industriali e di ricerca.

In particolare il corso di diploma fornirà competenze specifiche dirette a:

uso corretto delle tecniche di laboratorio tradizionali per controllo, caratterizzazioni, qualificazione e certificazione dei materiali;

uso di metodi diagnostici con strumentazione specialistica, dedicata ed automatizzata;

utilizzo con valutazione critica delle tecnologie e della strumentazione per la raccolta, trasmissione ed elaborazione dati relativi a proprietà dei materiali.

Pertanto il diplomato potrà operare principalmente quale:

conduttore di apparecchiature specializzate;

esperto di laboratorio capace di proporre aggiornamento ed implementazione del patrimonio strumentale, finalizzati ad una migliore conoscenza dei materiali.

La durata del corso di diploma è stabilita in tre anni.

Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di diplomato universitario in scienza dei materiali.

Art. 158 *(Accesso al corso di diploma).* — L'iscrizione al corso è regolata in conformità alle norme vigenti in materia di accesso agli studi universitari.

Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso è stabilito annualmente dal senato accademico, sentiti il consiglio di facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.

Le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio di facoltà.

Art. 159 *(Corsi di laurea e diplomi affini - Riconoscimenti).* — Ai fini del proseguimento degli studi il corso di diploma universitario di cui all'art. 157 è riconosciuto affine al corso di laurea in scienza dei materiali.

Pertanto la facoltà riconoscerà gli insegnamenti seguiti con esito positivo avendo riguardo alla loro validità culturale, propedeutica o professionale per la formazione necessaria al corso per il quale sono chiesti il trasferimento o l'iscrizione. In tale occasione la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali stabilisce, salvo colloqui integrativi su contenuti specifici, e fermo restando l'equivalenza di due semestralità ad una annualità, i moduli che possono essere riconosciuti nel passaggio dall'uno all'altro dei corsi e indica l'anno di corso cui lo studente può iscriversi.

Art. 160 *(Organizzazione del corso di diploma).* — L'attività didattica complessiva non può essere inferiore a 500 ore per anno.

Essa comprende esercitazioni (teoriche e di laboratorio), seminari, corsi monografici, dimostrazioni, attività guidate, visite tecniche, prove parziali di accertamento, correzione e discussione di elaborati, ecc.).

Le attività di laboratorio si svolgono su un arco di almeno quattro annualità. Le attività corrispondenti al tirocinio ed in parte alla formazione professionalizzante saranno svolte presso qualificati enti pubblici e privati con i quali si sono stipulate apposite convenzioni.

I contenuti didattici formativi sono distribuiti in aree; gli obiettivi sono indicati nell'art. 162.

L'attività didattica formativa è di norma organizzata sulla base di annualità costituite da corsi ufficiali d'insegnamento monodisciplinari od integrati. Sono inoltre previsti due corsi semestrali equivalenti complessivamente ad una annualità.

Il corso di insegnamento monodisciplinare ha la durata di almeno ottanta ore, di cui venti di esercitazioni. I corsi di laboratorio comportano almeno centoventi ore di attività didattiche.

Il corso di insegnamento integrato è costituito da più moduli didattici coordinati (al massimo tre) impartiti da più insegnanti e con unico esame finale. Della commissione di esame faranno parte tutti i docenti del corso integrato.

Per essere ammesso all'esame di diploma lo studente deve aver seguito con esito positivo il numero minimo di annualità (diciotto) e superati i relativi esami.

Art. 161 *(Manifesto degli studi).* — All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, i consigli delle strutture didattiche competenti definiscono i piani di studio ufficiali del corso di diploma, comprendenti le denominazioni degli insegnamenti da attivare in applicazione di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

In particolare il consiglio di facoltà:

a) propone il numero dei posti a disposizione per gli iscritti al primo anno;

b) stabilisce:

le prove di valutazione per l'iscrizione al I anno;

i corsi ufficiali di insegnamento, monodisciplinari ed integrati, che costituiscono le singole annualità, scegliendo le relative discipline nei raggruppamenti di cui al successivo art. 162;

le denominazioni dei corsi integrati;

le qualificazioni più opportune per meglio evidenziare esattamente il livello ed i contenuti didattici;

i periodi didattici per ciascun anno di corso;

c) ripartisce il monte-ore di ciascuna area fra le annualità che vi afferiscono, precisando per ogni corso la frazione destinata alle attività teorico-pratiche;

d) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad una medesima annualità integrata;

e) indica le annualità di cui lo studente dovrà aver ottenuto l'attestazione di frequenza e superato il relativo esame, al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa le eventuali propedeuticità.

Art. 162 *(Articolazione del corso di diploma).*

FORMAZIONE DI BASE

13,5 *Annualità*

Area - *Matematica.*

Lo studente deve acquisire i concetti di base dell'analisi matematica e dell'analisi numerica.

Sono obbligatorie le due seguenti annualità:

n. 1 nei raggruppamenti:

A01A Algebra e logica matematica
A01B Geometria
A02A Analisi matematica
A03X Fisica matematica

n. 1 nel raggruppamento:

A04A Analisi numerica

Area - *Fisica.*

Lo studente deve acquisire i concetti generali e le tecniche di laboratorio della fisica classica e quantistica necessari alla comprensione delle proprietà macro e microscopiche dei materiali.

Sono obbligatorie le seguenti quattro annualità, di cui almeno una di laboratorio:

n. 1 nel raggruppamento:

B01A Fisica generale

n. 2 nei raggruppamenti:

B01A Fisica generale
B03X Struttura della materia

n. 1 nel raggruppamento:

B03X Struttura della materia

Area - *Chimica.*

Lo studente deve acquisire i concetti di base della chimica generale ed inorganica, della chimica organica, della chimica fisica.

Inoltre verranno fornite le nozioni fondamentali relative alle tecniche del laboratorio chimico.

Sono obbligatorie le seguenti quattro annualità, di cui almeno una di laboratorio:

n. 1 nel raggruppamento:

C03X Chimica generale ed inorganica

n. 1 nel raggruppamento:

C02X Chimica fisica

n. 1 nel raggruppamento:

C05X Chimica organica

n. 1 nei raggruppamenti:

C02X Chimica fisica
C03X Chimica generale ed inorganica
C05X Chimica organica

Area - *Proprietà dei materiali.*

Lo studente deve acquisire una panoramica delle varie classi di materiali in funzione della loro struttura e delle loro proprietà.

Sono obbligatorie le seguenti tre annualità:

n. 1 nei raggruppamenti:

C01A Chimica analitica
C02X Chimica generale ed inorganica
I14A Chimica applicata, scienza e tecnologia dei materiali

n. 1 nei raggruppamenti:

C02X Chimica fisica
B01A Fisica generale
B03X Struttura della materia

n. 1 nei raggruppamenti:

C04X Chimica industriale e dei materiali polimerici
C03X Chimica generale ed inorganica
I13X Metallurgia

Area - *Strutturistica-cristallografica.*

Lo studente deve acquisire le nozioni basilari della cristallografia e strutturistica chimica.

È obbligatoria la seguente mezza annualità:

n. 0,5 nei raggruppamenti:

C02X Chimica fisica
C03X Chimica generale ed inorganica
D03A Mineralogia

FORMAZIONE PROFESSIONALIZZANTE E TIROCINIO

4,5 *Annualità*

La formazione professionalizzante, insieme al tirocinio, dà un orientamento specifico alla formazione dello studente, così da favorirne l'inserimento all'interno del mondo industriale.

Al fine di aderire in modo flessibile alle necessità del mondo produttivo e della ricerca e sviluppo, la formazione professinalizzante è costituita da 4,5 annualità:

n. 0,5 nel raggruppamento P02C economia ed organizzazione aziendale;

n. 4 scelte da un elenco di corsi appositamente costituito all'atto della predisposizione del manifesto degli studi, di cui almeno una è dedicata all'attività di tirocinio (vedi art. 160).

I titoli dei corsi professionalizzanti saranno scelti dallo studente anche sulla base del lavoro per il tirocinio. I corsi professionalizzanti potranno essere suddivisi in più moduli (al massimo tre).

Inoltre lo studente deve obbligatoriamente svolgere un periodo di tirocinio non inferiore a mesi quattro presso un'industria od un centro di ricerca pubblico o privato. A tal fine devono essere stipulate apposite convenzioni tra l'Università e gli enti interessanti.

Di tali convenzioni viene data notizia nel manifesto degli studi. Durante il periodo di tirocinio, lo studente sotto la responsabilità di uno o più docenti, a ciò designati dalla facoltà, prende visione delle tematiche connesse con la ricerca, la strumentazione e le tecnologie di produzione.

Il tirocinio viene riconosciuto come una annualità di laboratorio, previa stesura di apposita relazione conclusiva. Le modalità per l'accertamento del profitto saranno dettate dalla facoltà.

Art. 163 *(Esame di diploma).* — L'esame di diploma tende ad accertare la preparazione di base e professionale del candidato e consiste in una discussione sull'attività svolta nell'ambito del tirocinio, con modalità stabilite dal consiglio di facoltà.

Il presente decreto sarà pubblica nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 7 luglio 1994

Il rettore: DIANZANI

94A5543

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

CIRCOLARE 14 luglio 1994, n. 17.

Legge n. 237 del 19 luglio 1993, art. 1-*bis* - Istruzioni per la presentazione delle istanze da parte dei soci-garanti, e per la successiva trasmissione da parte dei curatori fallimentari e commissari liquidatori.

Alle organizzazioni professionali agricole a livello nazionale

Alle organizzazioni nazionali di rappresentanza assistenza e tutela del movimento cooperativo

Alle regioni a statuto speciale ed a statuto ordinario - Assessorati agricoltura

Alle province autonome di Trento e Bolzano - Assessorati agricoltura

All'ABI - Associazione bancaria italiana

All'Avvocatura generale dello Stato

e, per conoscenza:

Al Ministero di grazia e giustizia

Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale

Ai commissari di Governo presso le regioni

Alla Ragioneria centrale presso il Ministero per le risorse agricole, alimentari e forestali

1. *Generalità.*

1.1. La legge n. 237 del 19 luglio 1993, art. 1-*bis*, ha previsto l'assunzione da parte dello Stato delle garanzie concesse, entro la data del 19 maggio 1993, da soci di cooperative agricole a favore delle cooperative stesse delle quali sia stata previamente accertata l'insolvenza.

1.2. Con decreto ministeriale n. 80161 del 2 febbraio 1994 è stato stabilito che l'insolvenza s'intende accertata se sono intervenuti gli accertamenti giudiziali ai sensi degli articoli 5, 195 e 202 del regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942 o la messa in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile.

1.3. Con lo stesso decreto è stato previsto che, ai fini della presentazione delle istanze da parte dei soci-garanti, per il tramite del curatore fallimentare o del commissario liquidatore, lo stato di insolvenza, nei termini chiariti al punto 1.2., deve sussistere alla data del soprarichiamato decreto e quindi al 2 febbraio 1994.

2. *Requisiti per la presentazione delle istanze da parte dei soci-garanti.*

Gli articoli 1 e 5, del decreto ministeriale n. 80161 del 2 febbraio 1994, individuano i soggetti che hanno titolo a presentare istanza al Ministero per il tramite del curatore fallimentare o del commissario liquidatore. Al riguardo si ribadisce che hanno titolo:

- soci di cooperative agricole, persone fisiche e giuridiche, con esclusione degli enti pubblici, che hanno prestato garanzia a favore delle cooperative stesse entro la data del 19 maggio 1993 e di cui sussista l'insolvenza nei termini precisati ai punti 1.2. e 1.3.

3. *Modalità e termini di presentazione delle istanze da parte dei soci-garanti.*

3.1. Le istanze dei soci garanti, aventi titolo, dovranno essere trasmesse al curatore fallimentare o commissario liquidatore della cooperativa, a favore della quale è stata rilasciata la garanzia, entro 30 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente circolare.

3.2. La domanda, a secondo che trattasi di socio persona fisica o persona giuridica, dovrà essere redatta utilizzando rispettivamente le schede *A* e *B* allegate alla presente circolare. Di tali schede sono riservate al socio i soli riquadri *A*.1, *A*.2, *A*.3 o *B*.1, *B*.2, *B*.3. L'istanza dovrà essere sottoscritta dal socio e la firma deve essere autenticata nelle forme di legge (notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario delegato dal sindaco) ed essere corredata della documentazione riportata nei riquadri *A*.3 o *B*.3 delle schede *A* o *B*.

3.3. È evidente che qualora l'interessato, persona fisica o giuridica, abbia prestato garanzia a favore di più cooperative, rientranti nella fattispecie prevista all'art. 1, comma 1 del decreto ministeriale n. 80161 del 2 febbraio 1994, lo stesso debba presentare distinte domande per il tramite dei rispettivi curatori fallimentari o commissari liquidatori.

3.4. Qualora l'obbligazione di garanzia sia stata presentata in solido ai sensi degli articoli 1292 e 1294 del codice civile, l'istanza dovrà essere presentata da uno solo dei soci garanti in quanto l'accollo da parte dello Stato del credito garantito nei confronti di uno solo di essi, comporta la liberazione di tutti gli altri garanti solidali nei confronti del creditore.

Pertanto il socio, con obbligazione solidale, che presenterà istanza, dovrà allegare le dichiarazioni da rilasciarsi a cura degli altri «garanti in solido», attestanti il possesso o meno della qualifica di socio della cooperativa e la non presentazione, per la medesima garanzia, di una propria istanza diretta a beneficiare delle provvidenze di cui all'art. 1-*bis* della legge n. 237/93, come peraltro indicato nei riquadri *A*.3 e *B*.3. Tali dichiarazioni saranno rilasciate utilizzando l'allegato *A*/6 o *B*/6 delle rispettive schede di domanda.

Resta fermo quanto previsto all'art. 2, punto 3, del decreto ministeriale n. 80161/94 circa le azioni di regresso che promuoverà il Ministero, tramite l'Avvocatura generale dello Stato, delle somme pro-quota relative a *garanti non soci* delle cooperative e ciò ai sensi degli articoli 1298 e 1299 del codice civile.

3.5. *Particolari modalità per la presentazione delle istanze da parte dei soci-garanti di cooperative rientranti nella fattispecie prevista dall'art. 195 del regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942.*

3.5.1. Secondo quanto previsto all'art. 1 comma 1 del decreto ministeriale n. 80161/94, può presentare istanza al Ministero il socio che ha rilasciato l'obbligazione di garanzia a favore di cooperativa che, pur non essendo stata ancora posta in liquidazione coatta amministrativa, rientra nella fattispecie prevista all'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267. Lo stato d'insolvenza dovrà essere stato dichiarato dal tribunale competente entro il 2 febbraio u.s., secondo il disposto dell'art. 1, comma 1 del richiamato decreto ministeriale n. 80161/94.

Il socio che presenta istanza dovrà utilizzare la scheda *A* o *B*, a secondo che trattasi di persona fisica o giuridica, indicando nell'apposito spazio riportato al punto 2.1. del riquadro *A*.2, la data dell'accertamento giudiziale.

Parimenti il socio dovrà riportare nel riquadro *A*.3 i crediti per i quali ha assunto l'obbligazione di garanzia. Le istanze dei soci-garanti dovranno essere presentate al presidente del collegio sindacale della cooperativa entro i 30 giorni successivi alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente circolare.

3.5.2. Per i casi rientranti in tale fattispecie, la legittimità del credito/i garantito/i, dovrà essere certificata dal collegio sindacale della cooperativa che, allo scopo, adotterà specifica delibera da presentarsi al Ministero. La delibera dovrà indicare, per i singoli soci-garanti, gli importi della cooperativa rimasti insoluti e per i quali i soci stessi hanno prestato garanzia.

L'atto deliberativo dovrà essere sottoscritto da tutti i membri del collegio sindacale e le firme dovranno essere autenticate a norma di legge (notaio, cancelliere, segretario comunale, etc.).

Le istanze dei soci-garanti, unitamente alla delibera e alla copia conforme della sentenza di accertamento giudiziale dello stato di insolvenza, dichiarato a norma dell'art. 195 del regio decreto n. 267/42, dovranno essere inviate al Ministero con apposita lettera di trasmissione, a firma del presidente del collegio sindacale, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro i trenta giorni successivi al termine fissato al punto 3.5.1.

3.5.3. L'accollo delle garanzie da parte dello Stato resta subordinato all'adozione da parte dell'autorità di vigilanza, del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa della cooperativa, ai sensi del combinato disposto degli articoli n. 195, terzo comma, e n. 197 del regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942.

A tal fine copie conformi delle istanze trasmesse al Ministero saranno trattenute dal presidente del collegio sindacale per essere messe a disposizione del commissario liquidatore che avrà ricevuto la nomina, ai sensi dell'art. 198 del regio decreto n. 207 del 16 marzo 1942.

A tale riguardo si richiama quanto riportato al punto 4.4. della presente circolare.

3.6. Il curatore o il commissario trasmetteranno al Ministero in un plico separato, corredato di apposito elenco, le istanze che saranno presentate fuori termine, o con firma non autenticata, o incomplete della prescritta documentazione.

4. *Modalità e termini di presentazione della documentazione da parte del curatore fallimentare o del commissario liquidatore.*

4.1. Le istanze che saranno presentate nei termini e con le modalità di cui al punto 3, dovranno essere trasmesse a cura del curatore fallimentare o del commissario liquidatore e pervenire al Ministero - Direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali - Via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, entro i trenta giorni successivi al termine fissato al punto 3.1.

Il curatore o il commissario dovrà presentare unitamente alla lettera di trasmissione la scheda riepilogativa riportata in allegato, rispettivamente schema *C* o *D*, e la documentazione di cui all'elenco, allegato allo schema medesimo.

4.2. Sulla base di tale documentazione il Ministero accerterà i requisiti di legittimità dell'istanza richiamati all'art. 3, punto 2, del decreto ministeriale n. 80161 del 2 febbraio 1994.

Si richiama l'attenzione dei signori curatori e commissari sulla necessità di compilare correttamente le dichiarazioni, da rilasciarsi per ogni istanza trasmessa, riportata nei riquadri *A*.4, *A*.5 e *B*.4, *B*.5 delle schede di domanda.

L'importo, da riportarsi nell'apposito spazio dei riquadri *A*.5 e *B*.5, dovrà riferirsi al complesso dei crediti garantiti e il dato, evidentemente, deve coincidere con le somme degli importi riportati nei riquadri A.4 o *B*.4.

4.3. Qualora intervengano, anche dopo l'accollo da parte dello Stato, modifiche *riduttive* dei crediti riportati nei riquadri *A*.4 o *B*.4., i *signori curatori e commissari sono tenuti a darne immediata comunicazione al Ministero per le azioni di recupero nei confronti del socio che ha beneficiato dell'intervento.*

Nell'ipotesi prevista al punto 1, secondo comma, dell'art. 2 del richiamato decreto ministeriale n. 80161/94, il curatore o il commissario allorché interviene il deposito dello Stato del passivo, avrà cura di darne immediata comunicazione al Ministero e di indicare eventuali variazioni, per le stesse finalità di cui al comma precedente.

Non potranno beneficiare dell'intervento eventuali somme in aumento di crediti certificati e presentati nei termini indicati ai punti 3.1. e 4.1., stante la necessità di giungere in tempi rapidi ad una programmazione generale e complessiva per l'intero budget finanziario assicurato.

4.4. Con riferimento a quanto riportato al punto 3.5. della presente circolare si precisa che l'accollo delle garanzie resta subordinato all'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa da parte dell'autorità di vigilanza e del conseguente provvedimento di nomina del commissario liquidatore della cooperativa, e ciò in conformità alle disposizioni recate dagli articoli 2 e 3 del decreto ministeriale n. 80161 del 2 febbraio 1994.

Pertanto il commissario liquidatore, successivamente alla nomina, avrà cura di verificare l'ammissibilità allo stato del passivo dei crediti per i soci garanti hanno presentato domanda, in conformità alle disposizioni del punto 3.5, utilizzando, allo scopo, le copie conformi delle istanze messe a disposizione dal presidente del collegio sindacale come previsto al punto 3.5.3.

Le predette istanze dovranno essere trasmesse dal commissario non oltre il 30 novembre 1994, unitamente alla scheda *C* e alla documentazione elencata nell'allegato *C*.4.

4.5. La documentazione trasmessa si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro e la data dell'ufficio postale accettante.

Si consigliano i curatori e i commissari di attendere la scadenza prevista per la presentazione delle istanze dei soci-garanti, di cui al punto 3.1., e assemblare, quindi, le documentazioni da inviare al Ministero in un'unica soluzione, unitamente agli atti indicati nell'allegato.

5. *Criteri di priorità nell'assunzione delle garanzie.*

Le limitate disponibilità recate dalla legge hanno determinato la necessità di fissare, nell'assunzione delle garanzie, taluni criteri di priorità, che sono riportati all'art. 5 del richiamato decreto ministeriale n. 80161 del 2 febbraio 1994.

A tale riguardo si chiarisce che, in applicazione di quanto fissato al citato art. 5, il Ministero procederà all'esame di tutte le istanze che perverranno nei termini e con le modalità indicate al precedente punto 4 della circolare.

In particolare, si precisa che l'esame preliminare sarà diretto ad accertare la consistenza del fabbisogno finanziario necessario, in relazione alle istanze pervenute nei termini.

5.1. Svolto tale iter procedurale, se le disponibilità risulteranno insufficienti a soddisfare tutte le richieste pervenute e ritenute ammissibili, si procederà all'assunzione delle garanzie con l'ordine di successione di seguito riportato:

5.1.1. garanzie rilasciate da soci «*persone fisiche*» a favore di cooperative agricole con insolvenza accertata con sentenza giudiziale;

5.1.2. garanzie rilasciate da «*persone fisiche*» a favore di cooperative agricole poste in liquidazione coatta amministrativa;

5.1.3. garanzie rilasciate da «*socio cooperativa*» a favore di cooperative agricole con insolvenza accertata con sentenza giudiziale;

5.1.4. garanzie rilasciate da «*socio cooperativa*» a favore di cooperative agricole poste in liquidazione coatta amministrativa;

5.1.5. garanzie rilasciate da «*socio consorzio di II grado*» a favore di cooperative agricole con insolvenza accertata con sentenza giudiziale;

5.1.6. garanzie rilasciate da «*socio consorzio di II grado*» a favore di cooperative agricole poste in liquidazione coatta amministrativa;

5.1.7. garanzie rilasciate da «*socio persona giuridica*» (diversa da quelle ipotizzate ai punti 5.1.3. e 5.1.5.) a favore di cooperative agricole con insolvenza accertata con sentenza giudiziale;

5.1.8. garanzie rilasciate da «*socio persone giuridiche*» (diverse da quelle individuate ai punti 5.1.4. e 5.1.6.) a favore di cooperative agricole poste in liquidazione coatta amministrativa;

5.2. All'interno di ciascun raggruppamento (individuato ai punti 5.1.1., 5.1.2., 5.1.3., 5.1.4., 5.1.5., 5.1.6., 5.1.7., 5.1.8.) ove le disponibilità finanziarie non fossero sufficienti ad assicurare l'accollo di tutte le garanzie rientranti nel singolo raggruppamento, si seguiranno i seguenti ulteriori criteri di priorità, determinati in primo luogo dall'ordine cronologico della data di «accertata insolvenza» di ogni singola cooperativa e quindi, con riferimento alla stessa cooperativa, dall'ordine cronologico di rilascio delle garanzie.

6. *Iter procedurale.*

6.1. Formulato il programma d'intervento secondo i criteri individuati al punto 5, il Ministero comunicherà al curatore o al commissario le garanzie per le quali lo Stato si assume l'impegno dell'accollo, fornendo apposito elenco che individuerà i soci-garanti e le somme oggetto dell'intervento.

Acquisita la comunicazione il curatore o il commissario salva diversa determinazione di questo Ministero che sarà assunta con apposito provvedimento, entro giorni trenta a datare dalla stessa, è tenuto a indicare l'Istituto di credito o gli istituti, con un massimo di 2, dichiaratisi disponibili a stipulare il contratto previsto all'art. 6 del decreto ministeriale n. 80161/94.

Unitamente alla predetta comunicazione, da inviare tramite ufficio postale per raccomandata con ricevuta di ritorno, dovrà essere trasmesso l'atto di accettazione dell'istituto di credito (delibera del consiglio di amministrazione) che, con riferimento all'elenco inviato dal Ministero, indicherà l'importo che andrà ad estinguere. L'accettazione data dall'Istituto di credito è irrevocabile.

Il curatore o il commissario avranno cura di accertare che la disponibilità dichiarata/e, dell'istituto/i di credito assicurino la copertura di tutte le somme per le quali il Ministero ha dato comunicazione di accollo.

7. *Documentazione da presentarsi in relazione a quanto esposto nei punti precedenti.*

7.1. La domanda del socio deve essere presentata utilizzando la scheda *A*, in caso di socio persona fisica o la scheda *B*, in caso di socio persona giuridica, compilando i diversi riquadri *A*.1, *A*.2 e *A*.3; oppure *B*.1, *B*.2 e *B*.3 e allegando la documentazione elencata nei riquadri *A*.3 o *B*.3.

7.2. Il curatore fallimentare dovrà presentare unitamente alla documentazione riportata nell'apposito allegato *C*.4, la scheda *C*, provvedendo a compilare i riquadri *C*.1, *C*.2, *C*.3. Inoltre compete al curatore compilare i riquadri *A*.4 e *A*.5; *B*.4 e *B*.5 delle scheda-istanza dei soci.

7.3. Il commissario liquidatore dovrà presentare unitamente alla documentazione riportata nell'apposito allegato *D*.4, la scheda *D*, provvedendo a compilare i riquadri *D*.1 *D*.2 e *D*.3. Inoltre compete al commissario compilare i riquadri *A*.4 e *A*.5; *B*.4 e *B*.5 delle scheda-istanza soci.

Non saranno prese in esame le istanze presentate con modulistica difforme a quella allegata alla presente circolare.

Si raccomanda il puntuale adempimento a tutte le istruzioni date e a tale riguardo si richiamano le disposizioni riportate ai punti 3.5. e 4.5. della presente circolare.

Roma, 14 luglio 1994

Il Ministro: POLI BORTONE

Registrata alla Corte dei conti il 25 luglio 1994
Registro n. 2 Risorse agricole, foglio n. 183

Domanda da presentarsi
a cura del Socio-garante "persona fisica"

SCHEDA A

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(Articolo 4 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15)

A.1

IL SOTTOSCRITTO

Nome ______ Cognome ______

Luogo di nascita ______ Data di nascita ______

CODICE FISCALE ______ residente in ______

Indirizzo ______ C.A.P ______

Consapevole delle sanzioni previste dall'art. 26 della legge 4 1 1968, n 15 nel caso di false dichiarazioni o esibizioni di atti contenenti dati non più ri-spondenti a verità, sotto la sua personale responsabilità e al fine di poter beneficiare delle provvidenze recate dall'art. 1 bis della legge 19.7 1993, n. 237,

DICHIARA:

A 2

A 2 1 - DI AVER CONCESSO LA/E GARANZIA/E, DI CUI AL RIQUADRO (A 3), A FAVORE DELLA SOCIETA'
COOPERATIVA AGRICOLA ______

Sede ______

1) dichiarata fallita in data ______

oppure

Partita IVA ______

2) in liquidazione coatta, ai sensi dell'art 2540 c c,
dalla data ______

CODICE FISCALE ______

2 1) il cui stato di insolvenza è stato accertato
in sede giudiziale in data ______

oppure

2 2) il cui stato di insolvenza non è stato accertato
in sede giudiziale (barrare se del caso) ______

A 2 2 - CHE AL MOMENTO DELLA PRESTAZIONE DELLA/E GARANZIA/E DI CUI AL QUADRO (A.3)
ERA ISCRITTO NEL LIBRO SOCI DELLA COOPERATIVA

Data iscrizione ______

Data eventuale recesso ______

% seguono riquadri A.3, A 4 e A.5

Segue scheda A

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA INOLTRE LA VERIDICITÀ DEI SEGUENTI ELEMENTI E DATI

A.3

CREDITI GARANTITI n. ______

	CREDITORE	TIPO di GARANZIA (indicare fidejussione, pegno, ipoteca, avallo, ...)	DATA rilascio	N° ALTRI SOCI GARANTI IN SOLIDO	N° NON SOCI GARANTI IN SOLIDO	IMPORTO CREDITO GARANTITO	IMPORTO CREDITO ESTINTO O ESCUSSO	IMPORTO CREDITO ANCORA IN ESSERE
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

SI ALLEGA:

- copia autenticata degli atti attestanti il rilascio della/e garanzia/e;
- per ogni garanzia, dichiarazione rilasciata dal creditore attestante gli importi dei crediti ancora in essere con indicazione delle proprie generalità, codice fiscale e partita IVA;
- per ogni garanzia solidale, ciascun garante in solido dovrà compilare l'allegato A.6 che attesta il possesso o meno, della qualifica di socio, la non presentazione, per la medesima garanzia, di analoga istanza per beneficiare delle provvidenze di cui all'art. 1 bis della legge 237/93. La dichiarazione a firma autenticata, deve riportare generalità, codice fiscale e partita IVA

A.4

DA COMPILARSI A CURA DEL CURATORE FALLIMENTARE-COMMISSARIO LIQUIDATORE

IMPORTO CREDITO ANCORA IN ESSERE

ISCRITTO STATO PASSIVO	CERTIFICATO AI SENSI ART. 2 DM 80161/94

IL CURATORE FALLIMENTARE/COMMISSARIO LIQUIDATORE

....

(TIMBRO E FIRMA)

Letto, confermato e sottoscritto, quanto riportato ai riquadri A.1, A.2 e A.3.

.........................., addì ....

IL DICHIARANTE

....

(firma per esteso e leggibile)

AUTENTICAZIONE DI FIRMA

Attesto che dichiarante.. identificat..

mediante ....

ha, previa ammonizione sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, resa e sottoscritta in mia presenza la suestesa dichiarazione.

...................., addì............ ....

(qualifica, nome e cognome)

TIMBRO
(Comune, Notaio)

....

(firma per esteso e leggibile)

A.5 da compilarsi a cura del Curatore Fallimentare o del Commissario Liquidatore

Il Sottoscritto Curatore Fallimentare/Commissario Liquidatore della Cooperativa agricola di cui al riquadro A.2

Nome ______ Cognome ______

CERTIFICA:

- **l'esattezza dei dati relativi ai riquadri A.2 e A.3, fatte salve eventuali rettifiche risultanti dal riquadro A4**
- **lo Stato del Passivo del fallimento o della Liquidazione coatta è stato depositato presso il Tribunale** ______ **in data** ______ SI / NO
- **i crediti dell'istanza sono inseriti nello Stato del Passivo o certificati, ai sensi dell'art. 2 del DM n. 80161 del 2.2.1994, per un importo complessivo, ancora in essere, di lire** ______
- **l'esistenza di opposizioni, ai sensi dell'art. 100 del R.D. 267/42, non decise con sentenza** SI / NO

.............., addì ....

IL CURATORE FALLIMENTARE/COMMISSARIO LIQUIDATORE

....

(TIMBRO E FIRMA)

Da compilarsi
a cura del Garante in solido

Allegato alla scheda A ALLEGATO A.6

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(Articolo 4 della Legge 4 gennaio 1968 n. 15)

A.6.1

IL SOTTOSCRITTO

Nome [ ] Cognome [ ]

Luogo di nascita [ ] Data di nascita [ ]

CODICE FISCALE [ ] residente in [ ]

Indirizzo [ ] C.A.P. [ ]

Consapevole delle sanzioni previste dall'art. 26 della legge 4.1.1968, n. 15 nel caso di false dichiarazioni o esibizioni di atti contenenti dati non più rispondenti a verità, sotto la sua personale responsabilità e al fine di poter beneficiare delle provvidenze recate dall'art. 1 bis della legge 19.7.1993, n. 237,

DICHIARA

A.6.2

– DI AVER PRESTATO GARANZIA/E SOLIDALE/I A FAVORE DELLA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA [ ]

IN DATA [ ]

– DI ESSERE SOCIO DELLA COOPERATIVA

DATA DI ISCRIZIONE [ ]

DATA EVENTUALE RECESSO [ ]

oppure

– DI NON ESSERE SOCIO DELLA COOPERATIVA

(in tal caso barrare la casella) [ ]

– DI NON AVER PRESENTATO ISTANZA AI SENSI DELLA LEGGE 237 del 19/7/1994 art. 1 bis ,
IN QUANTO, HA PRESENTATO ISTANZA IL SOCIO-GARANTE, IN SOLIDO

cognome [ ]

nome [ ]

Letto, confermato e sottoscritto, quanto riportato ai riquadri A.6.1 e A.6.2

. . .. , addì

IL DICHIARANTE

(firma per esteso e leggibile)

AUTENTICAZIONE DI FIRMA

Attesto che il dichiarante identificat.
mediante
ha, previa ammonizione sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, resa e sottoscritta in mia presenza la suestesa dichiarazione

TIMBRO
(Comune, Notaio)

. , addì

(qualifica, nome e cognome)

(firma per esteso e leggibile)

Domanda da presentarsi
a cura del Socio-garante "persona giuridica"

SCHEDA **B**

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Articolo 4 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15)

B.1

IL SOTTOSCRITTO

Nome [ ] Cognome [ ]

Luogo di nascita [ ] Data di nascita [ ]

CODICE FISCALE [ ] Residente in [ ]

Indirizzo [ ] C.A.P. [ ]

IN QUALITA' DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA'

Cooperativa agricola [ ]

Consorzio di II grado di Cooperative agricole [ ]

Società .... [ ]
(specificare la forma giuridica)

Sede [ ] Indirizzo [ ]

C.A.P. [ ]

Partita IVA [ ]

CODICE FISCALE [ ]

Consapevole delle sanzioni previste dall'art. 26 della legge 4.1.1968, n. 15 nel caso di false dichiarazioni o esibizioni di atti contenenti dati non più rispondenti a verità, sotto la sua personale responsabilità e al fine di poter beneficiare delle provvidenze recate dall'art. 1 bis della legge 19.7.1993, n. 237,

DICHIARA:

B.2

B.2.1 - CHE LA SOCIETA' RAPPRESENTATA DAL SOTTOSCRITTO HA CONCESSO LA/E GARANZIA/E DI CUI AL RIQUADRO (B.3) A FAVORE DELLA COOPERATIVA AGRICOLA [ ]

Sede [ ]

Partita IVA [ ]

CODICE FISCALE [ ]

1) dichiarata fallita in data [ ]

oppure

2) in liquidazione coatta, ai sensi dell'art 2540 c.c., dalla data [ ]

2.1) il cui stato di insolvenza è stato accertato in sede giudiziale in data [ ]

oppure

2.2) il cui stato di insolvenza non è stato accertato in sede giudiziale (barrare in tal caso) [ ]

B.2.2 - CHE AL MOMENTO DELLA PRESTAZIONE DELLA/E GARANZIA/E DI CUI AL QUADRO (B.3) ERA ISCRITTA NEL LIBRO SOCI DELLA COOPERATIVA

Data iscrizione [ ]

Data eventuale recesso [ ]

% seguono riquadri B.3, B.4 e B.5

Segue scheda 8

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA INOLTRE LA VERIDICITA DEI SEGUENTI ELEMENTI E DATI

B.3

CREDITI GARANTITI n. ______

	CREDITORE	TIPO di GARANZIA (indicare fidejussione, pegno, ipoteca, avallo, ...)	DATA rilascio	N° ALTRI SOCI GARANTI IN SOLIDO	N° NON SOCI GARANTI IN SOLIDO	IMPORTO CREDITO GARANTITO	IMPORTO CREDITO ESTINTO O ESCUSSO	IMPORTO CREDITO ANCORA IN ESSERE
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

SI ALLEGA
- copia autenticata degli atti attestanti il rilascio della e garanzia e
- per ogni garanzia, dichiarazione rilasciata dal creditore attestante gli importi dei crediti ancora in essere con indicazione della denominazione o generalità, codice fiscale e partita IVA;
- per ogni garanzia solidale, ciascun garante in solido dovrà compilare l'allegato B.6 che attesta il possesso o meno, della qualifica di socio la non presentazione, per la medesima garanzia, di analoga istanza per beneficiare delle provvidenze di cui all art. 1 bis della legge 237/93. La dichiarazione, a firma autenticata, deve riportare generalità, codice fiscale e partita IVA.

B.4

DA COMPILARSI A CURA DEL CURATORE FALLIMENTARE /COMMISSARIO LIQUIDATORE

IMPORTO CREDITO ANCORA IN ESSERE

ISCRITTO STATO PASSIVO	CERTIFICATO AI SENSI ART 2 DM 80161/94

IL CURATORE FALLIMENTARE / COMMISSARIO LIQUIDATORE

....

(TIMBRO E FIRMA)

Letto, confermato e sottoscritto, quanto riportato ai riquadri B.1, B.2 e B.3.

.........................., addì ....

IL DICHIARANTE

....

(firma per esteso e leggibile)

AUTENTICAZIONE DI FIRMA

Attesto che ...l... dichiarante.. identificat..

mediante ....

ha, previa ammonizione sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, resa e sottoscritta in mia presenza la suestesa dichiarazione.

TIMBRO
(Comune, Notaio)

...................., addì............

....
(qualifica, nome e cognome)

....
(firma per esteso e leggibile)

B.5 da compilarsi a cura del Curatore Fallimentare o del Commissario Liquidatore

Il Sottoscritto Curatore Fallimentare/Commissario Liquidatore della Cooperativa agricola di cui al riquadro B.2

Nome ______ Cognome ______

CERTIFICA:

- l'esattezza dei dati e degli importi relativi ai riquadri B.2 e B.3, fatte salve eventuali rettifiche risultanti dal riquadro B.4
- lo Stato del Passivo del Fallimento o della Liquidazione coatta è stato depositato presso il Tribunale ______ in data ______   SI | NO
- i crediti dell'istanza sono inseriti nello stato del Passivo o Certificati ai sensi dell'art. 2 del DM n. 80161 del 2.2.1994, per un importo complessivo, ancora in essere, di lire ______
- l'esistenza di opposizioni, ai sensi dell'art. 100 del R.D. 267/42, non decise con sentenza.   SI | NO

................, addì...........

IL CURATORE FALLIMENTARE / COMMISSARIO LIQUIDATORE

....

(TIMBRO E FIRMA)

Da compilarsi
a cura del Garante in solido

Allegato alla scheda A ALLEGATO B.6

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(Articolo 4 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15)

B.6.1

IL SOTTOSCRITTO

Nome ______ Cognome ______

Luogo di nascita ______ Data di nascita ______

CODICE FISCALE ______ residente in ______

Indirizzo ______ C.A.P. ______

Consapevole delle sanzioni previste dall'art. 26 della legge 4.1.1968, n. 15 nel caso di false dichiarazioni o esibizioni di atti contenenti dati non più rispondenti a verità, sotto la sua personale responsabilità e al fine di poter beneficiare delle provvidenze recate dall'art. 1 bis della legge 19.7.1993, n. 237,

DICHIARA:

B.6.2

- DI AVER PRESTATO GARANZIA/E SOLIDALE/I A FAVORE DELLA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA ______

IN DATA ______

- DI ESSERE SOCIO DELLA COOPERATIVA

DATA DI ISCRIZIONE ______

DATA EVENTUALE RECESSO ______

oppure

- DI NON ESSERE SOCIO DELLA COOPERATIVA

(in tal caso barrare la casella) ☐

- DI NON AVER PRESENTATO ISTANZA AI SENSI DELLA LEGGE 237 del 19/7/1994 art. 1 bis ,

IN QUANTO, HA PRESENTATO ISTANZA IL SOCIO-GARANTE, IN SOLIDO:

cognome ______

nome ______

Letto, confermato e sottoscritto, quanto riportato ai riquadri B.6.1 e B.6.2
........................., addì ....

IL DICHIARANTE

(firma per esteso e leggibile)

AUTENTICAZIONE DI FIRMA

Attesto che ...l... dichiarante.. identificat..
mediante ....
ha, previa ammonizione sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, resa e sottoscritta in mia presenza la suestesa dichiarazione.

...., addì ....

TIMBRO
(Comune, Notaio)

(qualifica, nome e cognome)

(firma per esteso e leggibile)

Modulo da compilarsi
dal Curatore Fallimentare

SCHEDA **C**

C.1

C.1.1 IL SOTTOSCRITTO

Nome ____ Cognome ____

Luogo di nascita ____ Data di nascita ____

NOMINATO DAL TRIBUNALE DI ____ CON SENTENZA N° ____ DEL ____

C.1.2 CURATORE FALLIMENTARE DELLA COOPERATIVA AGRICOLA ____

Sede ____ Indirizzo ____

C.A.P. ____

Partita IVA ____

CODICE FISCALE ____

C.1.3 – DICHIARATA FALLITA AI SENSI DELL'ART. 5 DEL R.D. 16.3.1942, N. 267
CON SENTENZA N° ____ DEL ____

NELLE SUE FUNZIONI DI PUBBLICO UFFICIALE D I C H I A R A :

C.2

C.2.1 – CHE LA SOCIETA' COOPERATIVA DI CUI AL RIQUADRO C.1.2 E' STATA ISCRITTA NELLA SEZIONE AGRICOLA DEL REGISTRO PREFETTIZIO DELLE COOPERATIVE DAL ____

C.2.2 – CHE LE ISTANZE DEI SOCI GARANTI ELENCATE AL RIQUADRO C.3 SONO STATE PRESENTATE ENTRO LA DATA DEL ____

C.2.3 – CHE, PER I CREDITI RELATIVI A GARANZIE PRESTATE IN SOLIDO DA PIU' SOCI, E' STATA PRESENTATA ISTANZA DA PARTE DI UN SOLO SOCIO.

% segue riquadro C.3

segue scheda C

C.3

ISTANZE SOCI GARANTI n.

C.3.1

	SOCI GARANTI "PERSONE FISICHE"		N° GARANZIE PRESTATE	Importo complessivo CREDITO GARANTITO ED IN ESSERE Iscritto nello Stato del Passivo o certificato ai sensi art 2 DM 80161/94
	COGNOME	NOME		
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

C.3.2

	SOCI GARANTI "COOPERATIVE AGRICOLE"		N° GARANZIE PRESTATE	Importo complessivo CREDITO GARANTITO ED IN ESSERE Iscritto nello Stato del Passivo o certificato ai sensi art 2 DM 80161/94
	DENOMINAZIONE	SEDE		
1				
2				
3				
4				
5				

C.3.3

	SOCI GARANTI "CONSORZI COOPERATIVE AGRICOLE"		N° GARANZIE PRESTATE	Importo complessivo CREDITO GARANTITO ED IN ESSERE Iscritto nello Stato del Passivo o certificato ai sensi art 2 DM 80161/94
	DENOMINAZIONE	SEDE		
1				
2				
3				
4				
5				

C.3.4

	SOCI GARANTI "ALTRE PERSONE GIURIDICHE"		N° GARANZIE PRESTATE	Importo complessivo CREDITO GARANTITO ED IN ESSERE Iscritto nello Stato del Passivo o certificato ai sensi art 2 DM 80161/94
	DENOMINAZIONE	SEDE		
1				
2				
3				
4				
5				

N.B. Nel riquadro C.3, con riferimento ai dati del riquadro A.3 o B.3, per singolo socio riportare:
- il numero delle garanzie prestate, rispondenti ai criteri del DM 80161/94 e successiva circolare applicativa
- l'importo complessivo dei crediti in essere, di cui al riquadro A.5 o B.5

IL CURATORE FALLIMENTARE

................, addì ....

(TIMBRO E FIRMA AUTENTICATA)

ALLEGATO SCHEDA C/4

Elenco degli atti e della documentazione da presentarsi a cura del Curatore fallimentare:

1) lettera di trasmissione su carta intestata e firmata;

2) scheda "C";

3) sentenza dichiarativa di fallimento;

4) decreto di nomina quale Curatore fallimentare;

5) stato del passivo depositato a norma dell'art. 97 del R.D. 16.3.1942, n. 267;

6) istanze presentate dai soci (schede A e B) con gli allegati elencati nei riquadri A.3 e B.3;

In particolare si raccomanda che:

sugli atti presentati dai soci garanti, attestanti il rilascio delle garanzie prestate a favore dei creditori delle cooperative, siano compilati i riquadri A.4, A.5 e B.4, B.5 e che sia apposto il timbro e visto del Curatore.

Modulo da compilarsi
dal Commissario liquidatore

SCHEDA **D**

D.1

D.1.1 IL SOTTOSCRITTO

Nome ______ Cognome ______

Luogo di nascita ______ Data di nascita ______

NOMINATO DAL MINISTERO ______ CON D.M. N° ______ DEL ______

D.1.2 COMMISSARIO LIQUIDATORE DELLA COOPERATIVA AGRICOLA ______

Sede ______ Indirizzo ______

C.A.P. ______

Partita IVA ______

CODICE FISCALE ______

D.1.3 – POSTA IN LIQUIZAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA AI SENSI DELL'ART. 2540 DEL CODICE CIVILE
CON D.M. N° ______ DEL ______
PUBBLICATO SULLA G.U. N° ______ DEL ______

D.1.4 – ACCERTAMENTO GIUDIZIALE DELLO STATO DI INSOLVENZA SI ______ NO ______
se vi è stato l'accertamento giudiziale indicare la data della sentenza ______

NELLE SUE FUNZIONI DI PUBBLICO UFFICIALE D I C H I A R A :

D.2

D.2.1 – CHE LA SOCIETA' COOPERATIVA DI CUI AL RIQUADRO D.1.2 E' STATA ISCRITTA NELLA SEZIONE AGRICOLA
DEL REGISTRO PREFETTIZIO DELLE COOPERATIVE DAL ______

D.2.2 – CHE LE ISTANZE DEI SOCI GARANTI ELENCATE AL RIQUADRO D.3
SONO STATE PRESENTATE ENTRO LA DATA DEL ______

D.2.3 – CHE, PER I CREDITI RELATIVI A GARANZIE PRESTATE IN SOLIDO DA PIU' SOCI, E' STATA PRESENTATA ISTANZA DA PARTE DI UN SOLO SOCIO.

% segue riquadro D.3

segue scheda D

D.3 ISTANZE SOCI GARANTI n.

D.3.1

	SOCI GARANTI PERSONE FISICHE*		N° GARANZIE PRESTATE	Importo complessivo CREDITO GARANTITO ED IN ESSERE Iscritto nello Stato del Passivo o certificato ai sensi art 2 DM 80161/94
	COGNOME	NOME		
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

D.3.2

	SOCI GARANTI "COOPERATIVE AGRICOLE"		N° GARANZIE PRESTATE	Importo complessivo CREDITO GARANTITO ED IN ESSERE Iscritto nello Stato del Passivo o certificato ai sensi art 2 DM 80161/94
	DENOMINAZIONE	SEDE		
1				
2				
3				
4				
5				

D.3.3

	SOCI GARANTI "CONSORZI COOPERATIVE AGRICOLE"		N° GARANZIE PRESTATE	Importo complessivo CREDITO GARANTITO ED IN ESSERE Iscritto nello Stato del Passivo o certificato ai sensi art 2 DM 80161/94
	DENOMINAZIONE	SEDE		
1				
2				
3				
4				
5				

D.3.4

	SOCI GARANTI "ALTRE PERSONE GIURIDICHE"		N° GARANZIE PRESTATE	Importo complessivo CREDITO GARANTITO ED IN ESSERE Iscritto nello Stato del Passivo o certificato ai sensi art 2 DM 80161/94
	DENOMINAZIONE	SEDE		
1				
2				
3				
4				
5				

N.B. Nel riquadro D.3, con riferimento ai dati del riquadro A.3 o B.3, per singolo socio riportare:
- il numero delle garanzie prestate, rispondenti ai criteri del DM 80161/94 e circolare applicativa
- l'importo complessivo dei crediti in essere, di cui al riquadro A.5 o B.5

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE

................, addì ....

(TIMBRO E FIRMA AUTENTICATA)

ALLEGATO SCHEDA D/4

Elenco degli atti e della documentazione da presentarsi a cura del Commissario liquidatore:

1) lettera di trasmissione su carta intestata e firmata;

2) scheda "D";

3) decreto di liquidazione coatta amministrativa;

4) decreto di nomina quale Commissario liquidatore;

5) eventuale sentenza di accertamento giudiziale dello stato di insolvenza;

6) stato del passivo depositato a norma dell'art. 209 del R.D. 16.3.1942, n. 267;

6) istanze presentate dai soci (schede A e B) con gli allegati elencati nei riquadri A.3 e B.3;

In particolare si raccomanda che:

sugli atti presentati dai soci garanti, attestanti il rilascio delle garanzie prestate a favore dei creditori delle cooperative, siano compilati i riquadri A.4, A.5 e B.4, B.5 e che sia apposto il timbro e visto del Commissario liquidatore.

94A5474

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 22 agosto 1994

Dollaro USA	1567,03
ECU	1939,51
Marco tedesco	1021,20
Franco francese	297,66
Lira sterlina	2428,11
Fiorino olandese	909,64
Franco belga	49,515
Peseta spagnola	12,185
Corona danese	257,95
Lira irlandese	2396,46
Dracma greca	6,729
Escudo portoghese	9,939
Dollaro canadese	1140,07
Yen giapponese	15,998
Franco svizzero	1211,47
Scellino austriaco	145,12
Corona norvegese	232,08
Corona svedese	207,29
Marco finlandese	312,47
Dollaro australiano	1153,65

94A5618

MINISTERO DELLA DIFESA

Autorizzazione all'Associazione nazionale alpini ad accettare una eredità

Con decreto ministeriale 5 aprile 1994, vistato dalla ragioneria centale presso il Ministero della difesa in data 19 aprile 1994, l'Associazione nazionale alpini è stata autorizzata ad eccettare l'eredità disposta dal sig. Giuseppe Maurino con testamento olografo pubblicato con verbale in data 16 gennaio 1990, n. 14894 di repertorio, n. 3218 di raccolta, del dott. Giovanni Marinone, notaio in Pinerolo e consistente in beni immobili per un valore complessivo di L. 245 000.000.

94A5546

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 5 agosto 1994 il dott. Aldo Speranza è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Pollo-Mais - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Sarcedo, località Madonnetta (Vicenza), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto 21 agosto 1991, in sostituzione del dott. Claudio Cruciani, deceduto.

Con decreto ministeriale 4 agosto 1994 il dott. Cacciari Flavio è stato nominato commissario liquidatore della Società cooperativa agricola «C.R.E.A. - Consorzio Romagnolo Esperti Allevatori - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in S. Zaccaria di Ravenna (Ravenna), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 26 luglio 1991, in sostituzione del dott. Claudio Cruciani, deceduto, a completamento della terna.

Con decreto ministeriale 4 agosto 1994 l'avv. Minguzzi Stefano è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «C.I.Z. - Consorzio interprovinciale zootecnico - Società cooperativa a r.l.», con sede in Ozzano dell'Emilia (Bologna), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 26 luglio 1991, in sostituzione del dott. Claudio Cruciani, deceduto, a completamento della terna.

94A5534

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Autorizzazione all'Università di Modena ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Modena n 550 dell'8 aprile 1994 l'Università degli studi di Modena è stata autorizzata ad accettare da parte della Fondazione Cassa di risparmio di Modena la donazione della somma di L 100.000 000 da suddividersi in due tranches annuali, per l'allestimento dell'aula magna nella nuova sede della facoltà di economia presso l'ex «Foro Boario»

Con decreto del prefetto di Modena n 820 del 9 maggio 1994 l'Università degli studi di Modena è stata autorizzata ad accettare da parte delle Industrie ceramiche Piemme S p a, la donazione delle somme di

L 5 000 000 a favore del dipartimento di economia politica per l'allestimento delle strutture dipartimentali e le attrezzature didattiche della nuova sede della facoltà di economia, nell'ambito dell'iniziativa «Iscrivi il tuo nome all'Università»,

L 2 500.000 da parte della Carimonte Banca S p a. a favore del dipartimento di economia aziendale, quale ulteriore contributo «all'Osservatorio acquisizioni e alleanze» nel settore tessile abbigliamento,

L 2 000 000 da parte della I G M A S r l. Chimica mineraria, con sede legale in Roteglia di Castellarano (Reggio Emilia), a favore del dipartimento di scienze della terra, quale contributo alla ricerca, in territorio nazionale di materie prime ceramiche.

Con decreto del prefetto di Modena n 549 del 7 aprile 1994 l'Università degli studi di Modena è stata autorizzata ad accettare da parte della società I N A L.C.A. di Castelvetro di Modena al somma di lire 21 450 000 al fine di aderire all'iniziativa «Iscrivi il tuo nome all'Università» nell'ambito del trasferimento della facoltà di economia al «Foro Boario» per l'allestimento di un'aula da 35 posti.

Con decreto del prefetto di Modena n 621 del 7 aprile 1994 l'Università degli studi di Modena è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta RI-WAL Ceramiche S r.l di Fiorano Modenese la somma di L 30.740.000 da destinare all'allestimento di un'aula da 50 posti nell'ambito del trasferimento della facoltà di economia al «Foro Boario»

Con decreto del prefetto di Modena n. 551 del 7 aprile 1994 l'Università degli studi di Modena è stata autorizzata ad accettare

da parte della Roche S p.a di Milano la donazione della somma di L 5 500.000 a favore della cattedra di gastroenterologia, efferente all'istituto di semeiotica medica, quale contributo oblativo per scopi istituzionali dell'Istituto;

L 5 500.000 da parte della Fondazione Cassa di risparmio di Modena a favore del dipartimento di scienze morfologiche e medico legali. sezione di anatomia e istologia patologica, quale contributo per l acquisto di un personal computer a supporto dell'attività di ricerca

L 1 000.000 da parte della Camera confederale del lavoro di Modena C G I L,

L. 1.000 000 da parte della Lega provinciale cooperative e mutue di Modena;

L 500 000 da parte dell'U I L, sede provinciale di Modena, tutte a favore del dipartimento di economia aziendale, quali contributi per la realizzazione del Convegno internazionale «Il lavoro atipico nell'esperienza comparata fra promozione dell'impiego e tecniche di tutela» che si terrà a Modena il 15 aprile prossimo venturo;

L 1 000 000 da parte del Banco S Geminiano e S Prospero di Modena, a favore del dipartimento di matematica pura ed applicata, quale contributo per l'organizzazione del «First Italian-Spanisch Research Symposium in Mathematics Education».

una apparecchiatura per lettura ottica e relativo software OMR 16-RS232 - penna - B/C Lepron S/N Q716 completo di Interfaccia RS232, testina penna, testina bar code e software Lepron del valore complessivo di circa L. 7 500.000 da parte della Fondazione internazionale biotecnologie FIN.Bo di Milano, a favore del centro studi e ricerche per lo sviluppo della cronoendocrinologia e delle tecniche cronobiologiche.

94A5548

Autorizzazione all'Università di Ancona ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Ancona n 1669 del 12 marzo 1994 l'Università degli studi di Ancona è stata autorizzata ad accettare da parte del presidente della Fondazione «Marco Mancini» di Fabriano la donazione dei seguenti beni mobili

cappa a flusso laminare della ditta Faster modello CBH 36 M completa di accessori, del valore di L. 15 232.000,

microscopio invertito Olimpus modello CK2 TCR2, completo di tavolo traslatore e trioculare, del valore di L 7.500 000

94A5547

Autorizzazione all'Università di Parma ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Parma n 2254 del 13 luglio 1994 l'Università degli studi di Parma è stata autorizzata ad accettare da parte dei signori Scarpa Angelica e Ruffolo Ugo la donazione di progetti e materiali del valore complessivo di lire 131 910 000 facenti parte dell'archivio di Sergio Ruffolo, elencati nell'atto di procura rep. n 33609 in data 16 marzo 1994, emesso dai predetti a favore del prof Arturo Carlo Quintavalla per un valore complessivo di L 761 500 000

Con decreto del prefetto di Parma n 6206 dell'8 gennaio 1994 l'Università degli studi di Parma e stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Parmalat S p a, con sede legale in Collecchio, la donazione della somma di lire 500 000.000 da destinare alla ristrutturazione dei locali già sede della facoltà di farmacia, siti nel quartiere d'Azeglio in Parma,

Con decreto del prefetto di Parma n 4754 del 13 luglio 1994 l'Università degli studi di Parma è stata autorizzata ad accettare da parte del prof Mario Cresci, dal sig Paolo Rosselli e dalla sig ra Katerine Anne White in Boni la donazione di opere diverse di arte contemporanea da destinarsi al centro studi ed archivio della comunicazione

Le donazioni consistono in.

1) 573 stampe fotografiche di proprietà del prof Mario Cresci per un valore complessivo di lire 497.500.000,

2) 234 stampe fotografiche di proprietà del sig Paolo Rosselli per un valore complessivo di L. 234 000,000;

3) 30 stampe fotografiche di proprietà della sig ra Katerine White per un valore complessivo di L 30 000 000.

94A5549

Autorizzazione all'Università di Bologna ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Bologna n 384 del 14 febbraio 1994 l'Università degli studi di Bologna è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta ABBOTT di Campoverde (Latina) la donazione consistente in un colonscopio Olympus fornito di accessori standard e di due pinze bioptiche con ago per un valore complessivo di L 40.000.000 da destinarsi all'istituto di clinica medica e gastroenterologia della facoltà di medicina e chirurgia

Con decreto del prefetto di Bologna n 270 del 14 marzo 1994 l'Università degli studi di Bologna è stata autorizzata ad accettare da parte del dott. Raffaele Cocchi la donazione consistente in una raccolta di 1 100 volumi di letteratura americana, inglese, irlandese e francese del valore complessivo di L 18 000.000 da destinarsi al Dipartimento di lingue e letterature straniere moderne dell'Ateneo stesso

Con decreto del prefetto di Bologna n 278 dell'11 maggio 1994 l'Università degli studi di Bologna è stata autorizzata ad accettare da parte della società Hewlett-Packard italiana la donazione costituita da apparecchiature informatiche del valore complessivo di lire 286.282.000

Con decreto del prefetto di Bologna n 200 del 14 marzo 1994 l'Università degli studi di Bologna è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Vistakon la donazione consistente in uno strumentario oftalmologico del valore complessivo di L 50.000.000 da destinarsi all'istituto di clinica oculistica della facoltà di medicina e chirurgia di detto Ateneo

94A5550

REGIONE TOSCANA

Rinnovo dell'autorizzazione a confezionare ed a vendere l'acqua minerale «Silva» in contenitori di PET «Melinar B 90» e «Lighter».

Si comunica che con deliberazione G R T n 6875 dell'11 luglio 1994, esecutiva ai sensi di legge, alla Sorgente Orticaia S r.l , con sede legale in via della Maulina, 93, Monte San Quirico (Lucca), è stata rinnovata l'autorizzazione a confezionare e vendere per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale «Silva» in contenitori di PET «Melinar B 90» e «Lighter» in·

a) bottiglie prodotte, partendo dal materiale PET «Lighter» dalla Inca International S p a , contrassegnate sulla testa sia per le preforme che per le bottiglie con il simbolo II (doppia I iniziale di Inca International),

b) bottiglie prodotte partendo dal materiale PET «Melinar B 90» dalla Nuova Sirma S p a , contrassegnate con il marchio da 1i a 8i nella parte inferiore del corpo bottiglia e con il marchio 3NS e 4NS sul filetto delle preforme;

c) bottiglie prodotte dalla Società Silva S r l nel proprio stabilimento partendo dalle preforme del materiale PET «Lighter» fornito dalla Inca International S p a e PET «Melinar B 90» fornito dalla Nuova Sirma S p a contrassegnate sul fondo dalla società con il marchio «Silva» in aggiunta ai contrassegni di cui ai punti *a)* e *b)*

La suddetta autorizzazione è stata concessa per il periodo di trentasei mesi a partire dalla data di notifica della delibera G R T n 6875 dell'11 luglio 1994 alla società e a partire dalla data di inizio del confezionamento dell'acqua minerale «Silva» nei sopracitati contenitori la società stessa dovrà presentare con frequenza quadrimestrale i certificati analitici indicati al punto 2) del deliberato della delibera sopracitata

I risultati di tali rilevamenti analitici costituiranno elementi di giudizio per il mantenimento e l'eventuale rinnovo dell'autorizzazioni stesse

94A5535

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Visto il comma 9 dell'art 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n 1592 e dell'art 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n 238, si comunica che presso le seguenti facoltà dell'Università degli studi di Bologna sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento

Facoltà di lettere e filosofia

linguistica applicata

Ai sensi di quanto previsto dall'art 5 della legge n 537/93, il trasferimento del professore chiamato resta subordinato alla disponibilità del finanziamento destinato a consentire il pagamento degli emolumenti dovuti al medesimo

Facoltà di ingegneria

geometria e algebra (sede di Reggio Emilia),

impianti industriali (sede di Reggio Emilia),

ricerca operativa (sede di Reggio Emilia),

elettronica industriale,

reti logiche

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

94A5514-94A5552

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge n 537 del 24 dicembre 1993, si comunica che presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università degli studi di Cagliari è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento

fisica sperimentale II.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

94A5553

UNIVERSITÀ DI UDINE

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n 1592, dell'art 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n 238 e dell'art 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n 537, si comunica che presso la facoltà di ingegneria dell'Università degli studi di Udine è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento

impianti meccanici (gr conc I110) - n 1 posto

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi dell'art 5, comma 10, della legge n 537/93, la facoltà potrà procedere alla chiamata solo dopo aver accertato la disponibilità finanziaria sul bilancio dell'Ateneo

94A5515

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n 1592, dell'art 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945. n 238 e dell'art 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di ingegneria dell'Università degli studi di Udine è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia. per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

costruzione di macchine (gr 1080) - n 1 posto.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi dell'art 5, comma 10, della legge n 537/93, la facoltà potrà procedere alla chiamata solo dopo aver accertato la disponibilità finanziaria sul bilancio dell'Ateneo

94A5516

RETTIFICHE

AVVERTENZA — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994 concernente: «Approvazione della convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. per la concessione in esclusiva del servizio pubblico di diffusione circolare di programmi sonori e televisivi sull'intero territorio nazionale». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 188 del 12 agosto 1994).

Nel decreto citato in epigrafe, alla pag. 14, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, sotto la voce «CONVENZIONE», dove è scritto: «Tra il Ministero delle poste *e delle poste* e delle telecomunicazioni ...», leggasi: «Tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ...».

All'art. 8, alla pag. 15, seconda colonna, al punto *c)*, dove è scritto: «*c)* idonei *mazzi* di collegamento per la produzione e la distribuzione», si legga: «*c)* idonei *mezzi* di collegamento per la produzione e la distribuzione»; nel medesimo art. 8, al punto 6, dove è scritto «... di un piano di *intervento* ...», si legga: «... di un piano di *interventi* ...».

All'art. 10, alla pag. 15, seconda colonna, dove è scritto: «... *un eventuale* eccedenza ...», si legga: «... *un eventuale* eccedenza ...».

All'art. 26, alla pag. 17, seconda colonna, al punto 1, dove è scritto: «1. A richiesta di una *della* parti ...» si legga: «1. A richiesta di una *delle* parti ...»; ed inoltre dove è scritto: «... per garantire *l'equilibio* delle gestioni ...», si legga: «... per garantire *l'equilibrio* delle gestioni ...».

94A5580

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.300